



Giacomo Alberto Donati

(assegnista di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno nell'Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Giurisprudenza)

“Noi vi havemo consumato in questa pratica la vita et l’intelletto nostro”: un parere inedito di Pio V (1556) *

SOMMARIO: 1. “La vita et l’intelletto nostro”: un inedito vaticano - 2. “In questa pratica”: il fascicolo manoscritto - 2.1. Il Barberiniano Latino 1369: struttura e datazione dei sette responsi - 2.2. La questione avanti il Sant’Uffizio: i confini dell’autorità inquisitoriale - 2.2.1. I cinque pareri *pro* - 2.2.2. I due pareri *contra* - 3. “Noi vi havemo consumato”: la *quaestio* del Ghislieri - 3.1. *Propositio* - 3.2. *Oppositio* - 3.3. *Solutio* - 4. Conclusioni - Appendice.

1 - “La vita et l’intelletto nostro”: un inedito vaticano

Non si proclama alcunché di incognito allorquando si giudica che il rapporto intercorso tra fra’ Antonio Michele Ghislieri e l’Inquisizione romana¹ fu di fruttuosa e duratura simbiosi: ben prima dell’ascesa al

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Per la quale si possono vedere, solo tra gli studi più recenti della relativa, sterminata bibliografia: **D. SOLERA**, “Sotto l’ombra della patente del Santo Officio”. *I familiares dell’Inquisizione romana tra XVI e XVII secolo*, Firenze University Press, Firenze, 2020; *L’Inquisizione romana e i suoi archivi. A vent’anni dall’apertura dell’Archivio della Congregazione della Dottrina della Fede*, a cura di A. CIFRES, Gangemi, Roma, 2019; **C. BLACK**, *Storia dell’Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura*, Carocci, Roma, 2018; *The Roman Inquisition. Centre versus Peripheries*, a cura di K. ARON-BELLER, C. BLACK, Brill, Leiden-Boston, 2018; *L’Inquisizione romana, i giudici e gli eretici. Studi in onore di John Tedeschi*, a cura di A. DEL COL, A. JACOBSON SCHUTTE, Viella, Roma, 2017; **M. FIRPO**, *La presa di potere dell’Inquisizione romana. 1550-1553*, Laterza, Roma-Bari, 2014; **G. MAIFREDA**, *I denari dell’inquisitore. Affari e giustizia di fede nell’Italia moderna*, Einaudi, Torino, 2014; **T.F. MAYER**, *The Roman Inquisition. A Papal Bureaucracy and Its Laws in the Age of Galileo*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2013; **A. PROSPERI**, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino, 2009; **G. ROMEO**, *L’Inquisizione nell’Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari, 2009; **M. VALENTE**, *Contro l’inquisizione. Il dibattito europeo (secc. XVI-XVIII)*, Claudiana, Torino, 2009; **E. BRAMBILLA**, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Carocci, Roma, 2006; **A. DEL COL**, *L’Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Mondadori, Milano, 2006; **J. TEDESCHI**, *Il giudice e l’eretico. Studi sull’Inquisizione romana*, Vita e Pensiero, Milano, 1997.



soglio di Pietro, infatti, il futuro Pio V si era reso ingranaggio fondamentale della macchina centrale del Sant'Uffizio, disbrigandovi dapprincipio le incombenze quotidiane di commissario generale per venire poi insignito (caso unico nella storia dell'istituzione) del titolo di *inquisitor maior*². Una volta cinto il triregno, poi, il papa di Bosco fu, in un certo senso, l'Inquisizione, tanto profonda era l'attenzione che diuturnamente vi dedicava³: di tale vicinanza era, del resto, ben conscio lo stesso Pio V, il quale, in occasione dell'*affaire* Giannetti (pochi mesi dopo l'elezione a pontefice massimo nel 1566), sentenziava, senza mezzi termini, come non conoscesse "altri [che] intendano così bene le cose dell'Inquisizione come le intendemo noi", che "vi havemo consumato in questa pratica la vita et l'intelletto nostro"⁴.

Della "vita" di questa simbiosi la ricerca si è a lungo occupata, scavando tra le pieghe di un'esistenza e di una personalità che certo non influenzò il suo tempo solo con l'azione inquisitoriale⁵: sul versante intellettuale di tale relazione, invece, c'è forse ancora spazio per ulteriori scoperte, a partire da alcune fonti non ancora adeguatamente dischiuse all'attenzione del più vasto pubblico.

² La locuzione si trae da **H.H. SCHWEDT**, *Die Anfänge der Römische Inquisition. Kardinäle und Konsultoren. 1542 bis 1600*, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 2013, p. 145.

³ In **S. FECCI**, voce *Pio V, santo*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto Treccani, Roma, 2000, vol. III, pp. 160-180, si rammenta come i contemporanei avessero preso nota dell'interesse mostrato dal Ghislieri per l'Inquisizione, testimoniando come il Papa "vede ogni processo et legge tutte le scritture" (p. 172).

⁴ Il giudizio del pontefice è tramandato in **A. STELLA**, *Guido da Fano eretico del secolo XVI al servizio del re d'Inghilterra*, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, 1959 (XIII), p. 228. Sul caso di Guido Giannetti da Fano si rimanda a **G. DALL'OLIO**, voce *Giannetti, Guido*, in *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Pisa, 2010, vol. II, pp. 681-682.

⁵ Tra i molti studi in proposito vogliono qui perlomeno ricordarsi: **S. FECCI**, voce *Pio V*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2015, vol. LXXXIII, pp. 814-825; *San Pio nella storia. Convegno in occasione del terzo centenario di canonizzazione di Papa Pio V. Collegio Ghislieri, 24 maggio 2012*, a cura di C. BERNASCONI, Collegio Ghislieri, Pavia, 2012; **S. FECCI**, voce *Pio V, papa (Michele Antonio Ghislieri)*, in *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Pisa, 2010, vol. III, pp. 1213-1215; *Le carte del diritto e della fede*, a cura di E. MONGIANO, G.M. PANIZZA, Società di Storia Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti - Accademia degli Immobili, Alessandria, 2008; *Il tempo di Pio V. Pio V nel tempo*, a cura di F. CERVINI, C.E. SPANTIGATI, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2006; *Pio V nella società e nella politica del suo tempo*, a cura di M. GUASCO, A. TORRE, il Mulino, Bologna, 2005; **S. FECCI**, voce *Pio V, santo*, cit.; **N. LEMAITRE**, *Saint Pie V*, Fayard, Paris, 1994.



Per tale ragione, il presente contributo si occuperà di un parere, rimasto fino a ora inedito⁶, che l'allora fra' Michele Ghislieri, commissario del Sant'Uffizio⁷, rese in tema di rapporti tra ordinario diocesano e inquisitore: svolte alcune premesse circa il contenuto formale e sostanziale del fascicolo vaticano che conserva il consulto del Ghislieri, saranno i ragionamenti provenienti direttamente dallo stilo del futuro pontefice a riprendere voce, andando ad arricchire la massa di informazioni disponibili sull'impegno intellettuale profuso dal papa di Bosco in seno all'istituzione che segnò indelebilmente la sua esistenza, sul funzionamento quotidiano della macchina inquisitoriale nei primi anni di attività e, più in generale, sul grado di pervasività della cultura giuridica in età moderna.

2 - "In questa pratica": il fascicolo manoscritto

Sebbene non manchino certo testimonianze dirette di coinvolgimenti del Ghislieri nell'attività del Sant'Uffizio - si vogliono qui rammentare almeno i processi Morone, Soranzo e Carnesecchi⁸ -, sono perlomeno due le ragioni che differenziano sostanzialmente il responso di fra' Michele che qui si presenta da quelle altre fonti che lo videro personalmente affacciato nell'ufficio inquisitoriale: anzitutto, esso ritrae il futuro pontefice quale mente tra le menti della compagine antieretica, quale consultori tra i consultori⁹ e non in veste di propulsore dell'attività

⁶ Per la trascrizione della *quaestio*, si rimanda all'Appendice del presente contributo.

⁷ Il commissario del Sant'Uffizio, a partire dal Ghislieri (che in effetti ne definì in larga parte la fisionomia istituzionale per i secoli a venire), fu ufficio spettante sempre a un religioso dell'ordine dei Predicatori proveniente dalla provincia *Utriusque Lombardiae*. Tra le sue mansioni, erano annoverate la direzione della causa per conto dei cardinali membri della Congregazione, la cura degli interrogatori e la ricezione delle accuse: su questo ufficio si veda **A. DEL COL**, voce *Commissario del Sant'Uffizio, Italia*, in *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Pisa, 2010, vol. I, pp. 351-352.

⁸ Per i quali si vedano: **M. FIRPO, D. MARCATTO**, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone. Edizione critica*, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, 1981-1995; **M. FIRPO, S. PAGANO**, *I processi inquisitoriali di Vittore Soranzo (1550-1558). Edizione critica*, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 2004; **M. FIRPO, D. MARCATTO**, *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi*, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 1998-2000.

⁹ Circa il ruolo svolto da queste figure di esperti chiamati a fornire pareri in diversi momenti del processo dell'Inquisizione romana - svolgendo in tal senso una funzione analoga a quella assolta dai *consilia sapientis iudicialia* - si veda ora **A. SANTANGELO**



investigativa (e quindi nel ruolo che normalmente si riconduce al commissariato generale del Sant'Uffizio) o decisore ultimo di ogni questione a essa attinente (come sarà indiscutibilmente una volta assunto il titolo di *servus servorum Dei*); in secondo luogo, le convinzioni del Ghislieri assumono qui la veste formale della *quaestio* di tradizione scolastica: non, quindi, di un atto d'imperio o di un segmento dell'attività processuale ma, bensì, di un veicolo intellettuale teso a persuadere il lettore della consistenza e della bontà del proprio apparato argomentativo.

Per meglio introdurre alle peculiarità formali di questo responso senza sacrificare più sostanziali considerazioni, la descrizione della struttura del fascicolo vaticano che lo conserva, la sua datazione nonché i confini giuridici della questione in esso affrontata verranno subito trattati in codesto secondo paragrafo, unitamente alle opinioni formulate *pro* o *contra* dagli altri consultori: al terzo, successivo paragrafo, invece, sarà interamente destinata ogni considerazione sullo sforzo intellettuale ghislieriano.

2.1 - Il Barberiniano Latino 1369: struttura e datazione dei sette responsi

Già noto alla storiografia grazie a una dettagliata ricognizione del materiale inquisitoriale custodito presso la Biblioteca Apostolica Vaticana¹⁰, il manoscritto Barberiniano Latino 1369¹¹ - definito già da Patricia Jobe quale "*handbook prepared for the officials of the Roman Congregation as a guide to established precedents in inquisitorial practices*"¹² - ha tramandato alla posterità sette "*allegationes iuris*"¹³ concernenti i rapporti giurisdizionali tra inquisitore e ordinario diocesano: indirizzati

CORDANI, «La pura verità». *Processi antiereticali e Inquisizione romana tra Cinque e Seicento*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 143-147.

¹⁰ Il riferimento è qui in particolare a **P.H. JOBE**, *Inquisitorial manuscripts in the Biblioteca Apostolica Vaticana: a preliminary handlist*, in *The Inquisition in Early Modern Europe. Studies on Sources and Methods*, a cura di G. HENNINGSSEN, J. TEDESCHI, C. AMIEL, Northern Illinois University Press, Dekalb (IL), 1986, pp. 33-53. La descrizione del manoscritto *de quo* è in **P.H. JOBE**, *Inquisitorial manuscripts*, cit., p. 40.

¹¹ Il codice cartaceo misura 21x28 cm ed è costituito da 421 *folia* numerati modernamente. Una *table des matières* disposta in ordine alfabetico può rinvenirsi in Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Barb. Lat. 1369, ff. 2r-11v (d'ora innanzi Barb. Lat., 1369).

¹² **P.H. JOBE**, *Inquisitorial manuscripts*, cit., p. 40.

¹³ Così vengono definite in Barb. Lat. 1369, f. 45v.



formalmente al cardinal Giacomo Dal Pozzo¹⁴ ma rivolti collegialmente ai cardinali membri del Sant'Uffizio o direttamente al pontefice¹⁵, codesti pareri occupano i *folia* 35r-48v del codice barberiniano.

Orbene, ognuna delle sette allegazioni che qui interessano è vergata da una mano diversa, sebbene il loro stato di conservazione risulti anche assai differente: è in particolare sul secondo parere che il tempo è stato più inclemente, rendendo quasi illeggibile gran parte del corpo del ragionamento¹⁶.

Per quanto riguarda la paternità dei consulti, essi possono essere attribuiti, nell'ordine, al fiscale dell'*auditor camerae* e del Sant'Uffizio Alessandro Pallantieri (f. 35r-v), al governatore di Roma Cesare Brancaccio (ff. 36r-37v), all'assessore del Sant'Uffizio Giovanni Battista Bizzoni (ff. 38r-39v), al commissario del Sant'Uffizio fra' Michele Ghislieri (ff. 40r-41v), al sostituto fiscale del Sant'Uffizio Pietro Belo (ff. 42r-45v), al vicario per la diocesi di Roma Virgilio Rosari (f. 46r-v) e al vicario dell'ordine domenicano fra' Tomás Manrique (ff. 47r-48v). Tutti e sette gli autori¹⁷, infatti, figuravano nei ruoli del Sant'Uffizio quali consultori¹⁸, chiamati a esprimere giudizi motivati sulle questioni più delicate concernenti l'amministrazione quotidiana del grande tribunale romano.

Per ciò che concerne, invece, la datazione dei pareri, è possibile individuare alcuni precisi termini cronologici: il voto del giureconsulto Pietro Belo, infatti, è già stato menzionato in uno studio di Vincenzo Lavenia¹⁹ e ricondotto alle fasi preliminari dell'adozione di un decreto emanato il 21 maggio 1556. Se a ciò si aggiunge il fatto che la nomina di Cesare Brancaccio a consultore del Sant'Uffizio risale al 18 aprile dello stesso anno²⁰, può ragionevolmente concludersi che i pareri dei quali si sta

¹⁴ Sul quale può vedersi **H.H. SCHWEDT**, *Die Anfänge*, cit., pp. 209-210.

¹⁵ Si veda in Barb. Lat. 1369, f. 39v ("*reverendissimo et illustrissimo cardinali de Puteo*"), 45v ("*coram sanctissimo domino nostro et reverendissimis ac illustrissimis dominis cardinalibus sanctissimae Inquisitionis*") e 48v ("*illustrissimo ac reverendissimo domino meo, domino cardinali de Puteo*").

¹⁶ Nonostante ciò, è ancora possibile estrarre il succo del ragionamento dell'autore, unitamente alle di lui conclusioni.

¹⁷ Per la biografia di ciascuno dei quali si rimanda oltre, ai paragrafi nei quali si tratterà dei singoli consulti.

¹⁸ Così sono rispettivamente recensiti, nell'ordine testé esposto, da **H.H. SCHWEDT**, *Die Anfänge*, cit., pp. 194, 88, 80, 145, 74-75, 218, 172.

¹⁹ **V. LAVENIA**, *Pietro Belo, fiscale del Sant'Uffizio: sugli inizi dell'attività della Congregazione*, in *Tiempos modernos*, 2018 (XXXVII), pp. 341-359.

²⁰ Come testimoniato da **H.H. SCHWEDT**, *Die Anfänge*, cit., p. 88. L'investitura del



qui trattando siano stati redatti entro una cornice temporale che ha come *terminus post quem* la cooptazione del Brancaccio nel collegio dei consultori e quale *terminus ante quem* l'adozione del relativo decreto del Sant'Uffizio.

2.2 - La questione avanti il Sant'Uffizio: i confini dell'autorità inquisitoriale

Il quesito posto ai sette consultori²¹ dai cardinali del Sant'Uffizio ruota intorno alla possibilità, per l'inquisitore, di ricevere legittimamente un'abiura senza l'intervento dell'ordinario diocesano (o viceversa).

È noto, infatti, come uno degli esiti più peculiari di un processo inquisitoriale²² fosse la possibilità, per il reo che confessasse *toto corde* i propri crimini o che fosse trovato solo sospetto e non colpevole di eresia, di pentirsi delle proprie colpe e di essere riammesso nella comunità dei fedeli, assumendo solennemente l'obbligo di mai più pencolare verso l'opinione appena detestata. Oltre alla manifestazione del proprio pentimento, accolto formalmente in una sentenza²³, l'abiurante accettava di sottoporsi ad alcune pene di carattere marcatamente penitenziale²⁴ (preghiere, digiuni, pellegrinaggi, umiliazioni pubbliche) e si dichiarava

Brancaccio a consultore del Sant'Uffizio è, infatti, la più tarda tra quelle prese qui in considerazione.

²¹ Nei seguenti termini espongono la domanda sottoposta alla loro attenzione Pallantieri, Brancaccio e Rosari (in questo ordine): "*an inquisitor sine episcopo vel episcopus sine inquisitore possit recipere abiurationem*" (Barb. Lat. 1369, f. 35r); "*beatissime pater, in hoc dubio an silicet abiuratio facta coram inquisitore absque interventu ordinarii vel e contrario valeat*" (Barb. Lat. 1369, f. 36r); "*beatissime pater et illustrissimi ac reverendissimi domini inherendo sententiae, et opinioni, alias per me in voce relatae, nunc etiam in scriptis dico quod nec ordinarius sine inquisitore, nec inquisitor sine ordinario valet et sponte confitentes hereses, et hereses suos, ad abiurationem admittere per sententiam*" (Barb. Lat. 1369, f. 476r).

²² Nella ricostruzione delle procedure dell'Inquisizione romana offerta in **A. SANTANGELO CORDANI**, «*La pura verità*», cit., p. 181 l'abiura è qualificata come "la più frequente modalità conclusiva dei processi inquisitoriali".

²³ Per le gradazioni dell'abiura in *de levi*, *de vehementi* e *de formali* (a cui corrispondeva un diversa disciplina formale e differenti sanzioni conseguenti) si rimanda ad **A. SANTANGELO CORDANI**, «*La pura verità*», cit., pp. 181 ss..

²⁴ Sebbene non mancassero pene accessorie assai più afflittive come il carcere o il remo (si veda in proposito **A. SANTANGELO CORDANI**, «*La pura verità*», cit., p. 189: «poiché l'atto di abiura, di per sé, oltre che (e forse più che) una pena, era una "cautela per l'avvenire", a essa e alle penitenze salutari si aggiungevano, per sospetto veemente o violento e per eresia formale, le pene afflittive della galera (molto praticata dalla Serenissima) o del carcere per un certo numero di anni o, per l'eretico formale, vita natural durante»).



conscio che una successiva, eventuale caduta nell'errore ereticale lo avrebbe automaticamente qualificato come relapso, immeritevole della grazia accordatagli e quindi degno della consegna al braccio secolare per l'esecuzione²⁵.

Proprio a quest'ultima eventualità²⁶ alcuni dei consultori (Bizzoni²⁷, Ghislieri²⁸, Belo²⁹ e Manrique³⁰) allargano *expressis verbis* il campo della propria riflessione, domandandosi quale fosse il destino da riservare al relapso che avesse abiurato innanzi al solo inquisitore o al solo vescovo.

Per quello che riguarda la questione del concorso tra i due giudici della fede nella ricezione dell'abiura, la manualistica³¹ medievale più matura, ben rappresentata dal celebre *Directorium inquisitorum* del domenicano catalano Nicolau Eymerich³², non sembra essersi soffermata a lungo sul punto: nelle pagine del *Directorium*, infatti, sebbene non manchino indicazioni più generali (ma anche assai specifiche)

²⁵ In proposito, si rimanda ad **A. SANTANGELO CORDANI**, «*La pura verità*», cit., pp. 193 ss.

²⁶ La consegna al braccio secolare, infatti, era prevista, oltre che nel caso del relapso (ossia di chi fosse incorso in recidiva ereticale), anche per chi si rifiutasse di abiurare qualora fosse trovato per la prima volta eretico e per chi fosse condannato per eresia ma continuasse a protestare la propria innocenza, negando pervicacemente qualsiasi errore nelle proprie convinzioni (**A. SANTANGELO CORDANI**, «*La pura verità*», cit., pp. 193 ss).

²⁷ Barb. Lat. 1369, f. 38r: "*an abiuratio coram episcopo solo vel ordinario solo teneat, itaque puniatur in poenis solitis uti relapsus, si contigat relabi*".

²⁸ Barb. Lat. 1369, f. 40r: "*quesitum est an inquisitor sine ordinario et ordinarius sine inquisitore valeat haereticum ut suspectum ad abiurationem recipere et an is qui ad arbitrium inquisitoris sine interuentu ordinarii (et conuerso) abiurauit iterum cadens in eisdem vel alias hereses debeat censi relapsus et ut talis puniri*".

²⁹ Barb. Lat. 1369, f. 42r: "*beatissime pater, dicitur quod ordinarius absque inquisitore, et e contra inquisitor, absque ordinario hereticum sponte hereses confitentem ad abiurationem admittere possit, et quod propterea si in eisdem, vel alias inciderit erit relapsus et merito curiae seculari tradendus*".

³⁰ Barb. Lat. 1369, f. 47r: "*queritur. An haereticus, qui absente ordinario, coram inquisitore abiurauit, si iterum labatur, iudicari debeat, secundum iura relapsus?*".

³¹ Sulla manualistica approntata espressamente a uso degli inquisitori si vedano gli studi di **A. ERRERA**, voce *Manuali per inquisitori*, in *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Pisa, 2010, vol. II, pp. 975-981 oltre ad **A. ERRERA**, *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Monduzzi, Milano, 2000.

³² Sul domenicano catalano può ora vedersi **A. BORROMEIO**, voce *Eymerich, Nicolau*, in *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Pisa, 2010, vol. II, pp. 568-570.



sull'organizzazione dei rapporti tra giurisdizione inquisitoriale e vescovile, non è dato rinvenire soluzioni specifiche al problema posto all'attenzione di Ghislieri e dei suoi colleghi. Ciò che Eymerich si peritò di sottolineare, cionondimeno, è che, a mente della decretale *Multorum*³³ (Clem. 5.3.1),

*“[sunt] tres casus, in quibus non potest unus sine alio, ut dictum est [...]: duro tamen tradere carceri sive arcto, qui magis ad poenam, quam ad custodiam videatur, vel tormentis exponere illos, aut ad sententiam procedere contra eos”*³⁴.

Limitati quindi i casi (per espressa previsione della citata *Multorum*) nei quali inquisitore e vescovo non potevano procedere *inaudita altera parte* alle sole evenienze della condanna alla pena detentiva³⁵, della tortura giudiziale³⁶ e dell'emanazione di una sentenza, Eymerich concluse come, per tutti gli altri casi non specificamente contemplati, permanesse la possibilità di agire monocraticamente («*unus poterat per totum sine alio*»³⁷).

Se anche il capolavoro della manualistica medievale non affrontò specificamente questo discrimine, diverso risulta essere lo stato della dottrina nei secoli successivi, nella quale è dato registrare, invece, una certa dissonanza di fondo intorno alla questione.

Da una parte, infatti, si collocarono coloro che, come Bernardo da Como³⁸, Camillo Campeggi³⁹ e Francisco Peña⁴⁰, propendevano per la

³³ Secondo il dettato della quale “*duro tamen tradere carceri sive arcto, qui magis ad poenam, quam ad custodiam videatur, vel tormentis exponere illos, aut ad sententiam procedere contra eos, episcopus sine inquisitore, aut inquisitor sine episcopo dioecetano, aut eius officiali, vel episcopali sede vacante capituli super hoc delegato, si sui ad invicem copiam habere valeant intra octo dierum spatium, postquam se invicem requisierint, non valebit. Et si secus praesumptum fuerit, nullum sit et irritum ipso iure*”.

³⁴ **NICOLAUS EYMERICUS, FRANCISUS PEGÑA**, *Directorium inquisitorum fratris Nicolai Eymerici ordinis Praedicatorum cum commentariis Francisci Pegña*, In Aedibus Populi Romani. Apud Georgium Ferrarium, Romae, 1587, f. 578.

³⁵ Per l'uso della pena detentiva in seno all'Inquisizione romana si rimanda ad **A. SANTANGELO CORDANI**, «*La pura verità*», cit., pp. 189 ss. Sulla valenza afflittiva dell'incarcerazione più in generale si veda invece **G.A. DONATI**, «*Non modo omnibus notissimum est*». *Prime note intorno alla pena detentiva nel diritto comune (secc. XIV-XVI)*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 2020 (XCIII), pp. 195-247.

³⁶ **A. SANTANGELO CORDANI**, «*La pura verità*», cit., pp. 140 ss.

³⁷ **NICOLAUS EYMERICUS, FRANCISUS PEGÑA**, *Directorium inquisitorum*, cit., f. 578.

³⁸ Su frate Bernardo da Como si vedano: **A. SANTANGELO CORDANI**, *Mulier-striga. I trattati sulla stregoneria tra Quattro e Cinquecento: la Lucerna inquisitorum di Bernardo Rategno da Como*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 2011 (XXII), pp. 117-140; **T.**



possibilità di un'azione separata delle due giurisdizioni in sede di abiura: se ai due domenicani Bernardo (*"hoc non est de illis prohibitis"*⁴¹) e Camillo (*"ab haeresi redeuntes, haeretica pravitates abiurata, absolvuntur, non pronunciatum sententia contra eos, sed pro eis"*⁴²) - i quali confezionarono le loro opere prima della restaurazione dell'Inquisizione romana (1542) o durante i suoi primi decenni di attività (la prima edizione dei *commentaria* del Campeggi al testo ugoliniano è del 1568) - tale soluzione appariva discendere direttamente dal tenore del dettato della clementina *Multorum*, per il giurista e teologo spagnolo Peña, ufficiale di lungo corso della Congregazione del Sant'Uffizio, la possibilità per l'inquisitore solo o per il vescovo solo di ricevere l'abiura⁴³ del penitente sembrava cogliere l'essenza più profonda dell'antica legislazione decretalistica (*"rursus dico, quod si unus tantum ad abiurationem, vel canonicam purgationem quempiam admittat, talis abiuratio vel purgatio valida penitus videtur"*⁴⁴).

Dall'altra parte, invece, non mancò chi, come il vescovo spagnolo Diego de Simancas⁴⁵, mise in guardia da una tale prospettiva, prendendo

HERZIG, voce *Rategno, Bernardo (Bernardus Comensis, Bernardo da Como)*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Pisa, 2010, vol. III, p. 1299.

³⁹ Al Campeggi è specificamente dedicata una sezione in **G.A. DONATI**, *Iuste Iudex Ultionis. Inquisizione romana, ordo Praedicatorum e cultura giuridica in età moderna (1542-1730). La Tabula chronologica inquisitorum di Domenico Francesco Muzio O.P. (+1730)*, Wolters Kluwer - Cedam, Milano, 2021, pp. 380 ss..

⁴⁰ Per la biografia del quale si rimanda a **V. LAVENIA**, voce *Peña, Francisco*, in *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Pisa, 2010, vol. III, pp. 1186-1189.

⁴¹ **BERNARDUS COMENSIS**, *Lucerna inquisitorum haereticae pravitatis*, in *Tractatus universi iuris*, Apud Ziletum, Venetiis, 1584, t. XI/2, f. 333v.

⁴² **ZANCHINUS UGOLINUS, CAMILLUS CAMPEGIUS**, *De haeticis Zanchini Ugolini [...] tractatus aureus. Cum locupletissimis additionibus et summariis reverendi patris fratris Camilli Campegii papiensis ordinis Praedicatorum [...]*, In Aedibus Populi Romani, Romae, 1579, f. 41.

⁴³ Il Peña peraltro, del tutto coerentemente, sosteneva altresì la possibilità di qualificare come relapso (e quindi meritevole dell'ultimo supplizio) colui che avesse abiurato innanzi al solo ordinario o al solo inquisitore: *"ex his consequitur nobilis ille effectus [...] si quis enim ut haeticus, aut vehementer suspectus coram altero tantum ex praedictis abiuraverit, velut relapsus tradendus erit curiae saeculari: nec poterit se tueri opponendo nullitatem seu invaliditatem abiurationis, ob id quia coram altero tantum ex praedictis facta fuerit"* (**N. EYMERICUS, F. PEGÑA**, *Directorium*, cit., f. 580).

⁴⁴ **N. EYMERICUS, F. PEGÑA**, *Directorium*, cit., f. 579

⁴⁵ Sul vescovo di Zamora può vedersi **S. PASTORE**, voce *Simancas, Diego de*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Siena, 2010, vol. III, pp. 1430-1431.



di petto gli argomenti di coloro che sostenevano che l'inquisitore potesse agire da solo, contro - secondo il prelado di Zamora - lo spirito e financo la *ratio* di Clem. 5.3.1, c. *multorum* ("*itaque opinio antedicta prorsus contraria est clementinae constitutioni, quia sententia abiurationis contra reum profertur*"⁴⁶). Oltre a rammentare come l'azione necessariamente congiunta di inquisitore e vescovo potesse ovviare al caso - marcatamente iniquo ma cionondimeno ben ipotizzabile - di chi si trovasse a essere assolto da una giurisdizione ma condannato dall'altra (e a scongiurare quindi un conflitto tra giudicati⁴⁷), il Simancas schierò in battaglia tutta la propria esperienza di funzionario dell'Inquisizione spagnola, sottolineando come la possibilità di azione disgiunta fosse esemplarmente bandita dai territori sottoposti alla giurisdizione della corona di Spagna ("*iure igitur ac merito illa opinio e tribunalibus Hispaniae explosa eiectaque eiectaque est, sicut et illorum abusus, qui reos praepostere abiurare faciunt ante sententiam: cum naturae, nedum iuris ordine, prius sententia sit, quam eius executio*"⁴⁸).

⁴⁶ **IACOBUS SIMANCAE**, *De catholicis institutionibus*, in *Tractatus univèrsi iuris*, Apud Ziletum, Venetiis, 1584, t. XI/2, f. 120r.

⁴⁷ Le considerazioni del Simancas sul punto si possono rinvenire in **IACOBUS SIMANCAE**, *De catholicis*, cit., f. 120r: "*quid enim, si propter naturalem hominum ad dissentiendum facilitatem, alter alteri dicat: quem tu iudicas esse absolvendum, ego iudico curiae seculari relinquendum, aut saltem damnandum ad abiurationem, vel ad purgationem, vel ad tormenta, vel ad poenas alias arbitrarias? Quid si temerarius alter aut corrupti iudicii, vellet haereticos absolovere, aut remissius punire?*".

⁴⁸ **IACOBUS SIMANCAE**, *De catholicis*, cit., f. 120r. Il Simancas aveva espresso la propria contrarietà a una ricezione disgiunta dell'abiura anche negli avvertimenti che aveva approntato per la seconda edizione del *De haereticis* dell'Ugolini accompagnata dai *commentaria* campeggiani (ci si riferisce a **ZANCHINUS UGOLINUS, CAMILLUS CAMPEGIUS**, *De haereticis*, cit.). Nella polemica con il Campeggi - nel corso della quale egli riconosce al frate domenicano di aver radunato molte opinioni autorevoli a suo favore -, Simancas rivendica la maggior rispondenza delle proprie conclusioni al dettato e allo spirito della decretale *Multorum*, ribadisce la necessità di evitare un potenziale conflitto di giudicati e sottolinea come, in ogni caso, la sentenza che ammette all'abiura il penitente non sia di carattere assolutorio ma afflittivo (e come, di conseguenza, essa vada sicuramente emessa di concerto col vescovo, come è per ogni sentenza che infligga una pena all'imputato nel processo inquisitoriale): "*Zanchinus capite octavo recte docet, inquisitorem sine episcopo, et contra, episcopum sine inquisitore non posse diffinitivam sententiam in causa haeresis proferre. Sed Camillus addit: accipiendum id esse, ut condemnare alter solus non possit, sed tamen absolovere solus possit: adiicitque multos iuris peritos respondisse, abiurationem fieri posse coram solo inquisitore; et ipsum solum sine episcopo absolovere posse abiurantem, et ei poenitentiam imponere. Sed quamvis ea opinio multorum fuerit, et argumentis probabilibus fulciri queat: mihi tamen contraria sententia, quae multis quoque placuit, verior semper visa fuit. Nam legislatoris mens, verbis eius non repugnans, manifeste vult, huiusmodi causas episcopi, et inquisitoris sententia simul terminari: ut eiusdem labis indago solemnius,*



Preso atto di tale dissenso in seno alla dottrina inquisitoriale cinquecentesca⁴⁹, permane cionondimeno il fatto che, allorché il quesito giurisdizionale venne posto al Ghislieri, le nette ma ponderate considerazioni del Peña o del Simancas erano ancora lungi da venire o da informare così in profondità la riflessione inquisitoriale italiana (non si dimentichi che il primo manuale specificamente approntato per le esigenze della risorta giustizia della fede nella Penisola sarebbe comparso solo nel 1568⁵⁰).

Non è dunque difficile comprendere come, nel 1556, con la riorganizzata Inquisizione romana che muoveva i primi passi, la questione apparisse meritevole dell'attenzione dei consultori del Sant'Uffizio: riservando alla risposta del Ghislieri un'attenzione più approfondita, corre ora l'obbligo di riferire le opinioni dei di lui colleghi, suddividendole tra quelle di coloro che (come fra' Michele) propendevano per una risposta affermativa e quelle di chi ne caldeggiava una negativa.

2.2.1 - I cinque pareri *pro*

Il primo consulto conservato al manoscritto Barberiniano risulta essere anche il più succinto tra i sette: sottoscritto dal "*fiscalis Auditor Camerae*"⁵¹

diligentius, et cautius peragatur: quia magis integrum erit amborum iudicium, quam unius quod si solus alter duro, sive arcto carceri reum tradere, et tormentis exponere sine altero nequit; quanto minus alter solus absolvere poterit? Cui quod minus est denegatur, maiora concessa esse putabimus? Per tormenta pervenitur ad condemnationem, vel absolutionem: et qui non tortuere valet, is absolvendi potestatem habebit? Adde quod ideo simul convenire debent episcopi et inquisitores, ut collatis sententiis ea quae melior sit eligatur: quid autem si deterior sit absolventis sententia? Quid si damnare velit episcopus eum, quem inquisitor absolvit? Quid si episcopus solus absolvere velit nocentem? Numquid haeresis erit impunita: melius ergo, atque tutius erit, ut ambo simul innocentem absolvant. Praetereo, quod sententia quae paenitens, aut vehementer suspectus abiurare cogitur, et ea qua damnatur ad paenitentiam agendam, condemnatoria est, non absolutoria: ea igitur ab altero solo proferri nequit" (ZANCHINUS UGOLINUS, CAMILLUS CAMPEGIUS, *De haereticis*, cit., ff. 257-258).

⁴⁹ Un dissenso che venne consacrato nei *Tractatus universi iuris* (come evidenziato dalle citazioni del Rategno e del Simancas, le cui opere vennero incluse nel relativo tomo della ponderosa collezione veneziana, curato, peraltro, proprio dal Peña). Sul punto si veda quanto esposto in V. LAVENIA, voce *Peña*, cit., p. 1187 nonché in A. BORROMEO, *A proposito del Directorium inquisitorum di Nicolás Eymerich e delle sue edizioni cinquecentesche*, in *Critica storica*, 1983 (XX), pp. 499-547.

⁵⁰ Si veda, in proposito, quanto esposto in G.A. DONATI, *Iuste Iudex*, cit., pp. 439 ss..

⁵¹ Barb. Lat. 1369, f. 35r. Per codesto tribunale si rimanda allo studio di A. CICERCHIA, *Giuristi al servizio del papa. Il Tribunale dell'auditor Camerae nella giustizia pontificia di età moderna*, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 2016.



Alessandro Pallantieri⁵², il parere risolve con un argomento testuale la questione sottoposta al giurista bolognese, sottolineando come la già menzionata decretale *Multorum* (Clem. 5.3.1) statuisca chiaramente che, essendo solo tre le evenienze nelle quali inquisitore e ordinario diocesano sono tenuti ad agire congiuntamente, l'abiura, non rientrando in nessuno dei tre casi contemplati, può essere raccolta anche separatamente dai due giudici.

⁵² Originario di Castel Bolognese (1505) e addottoratosi *in utroque iure* nel 1533 presso l'ateneo di Irnerio (si veda **M.T. GUERRINI**, «*Qui voluerit in iure promoveri ...*». *I dottori di diritto nello Studio di Bologna (1501-1796)*, CLUEB, Bologna, 2005, p. 157), le fortune del Pallantieri vennero segnate dapprima da alcuni incarichi presso magistrature periferiche degli Stati Pontifici (avvocato fiscale in Romagna, uditore criminale del legato d'Umbria, uditore generale della Marca) e poi, in seguito alla nomina a luogotenente criminale del tribunale dell'*auditor camerae* (1539), da una serie ragguardevole di mansioni fiduciarie tenute anche contemporaneamente (tra le altre, fu amministratore della chiesa pavese dal 1540 al 1544, governatore di Ascoli nel biennio 1542-1543, legato papale nel 1547 presso la corte imperiale). Negli anni Cinquanta, lo si ritrova commissario generale della Camera Apostolica (1552) e poi, sotto Paolo IV, procuratore fiscale della medesima (1555): i guai per il Pallantieri cominciarono nel 1557 (un anno solo dopo la redazione del consulto del quale qui si discorre), allorché, deposto dalla carica di fiscale e incarcerato, alcune sue lamentate malversazioni (dal Pallantieri sempre negate) nell'amministrazione della casse dell'Annona lo resero invisibile al Carafa. Solo alla morte di questi egli venne scarcerato per essere reintegrato nell'ufficio di fiscale e poi (1560) perdonato dal successore di papa Paolo, Pio IV. Impegnato attivamente nel processo (1560-1561), carico di risvolti politici, contro i nipoti del Carafa, Pallantieri - ordinato peraltro in quegli anni sacerdote - coronò la propria carriera con il governatorato di Roma, che resse dal 1563 sino al 1566: nel 1567, Pio V lo inviò governatore generale nella Marca ma, a seguito della revisione promossa dal Ghislieri stesso del processo contro i nipoti del Carafa, già nel 1569 il Pallantieri venne nuovamente arrestato e, con breve *ad hoc*, condotto innanzi al Sant'Uffizio. Sebbene le accuse mosse all'ex fiscale provenissero da una chiamata in correità proposta da chi si trovava già imputato innanzi all'Inquisizione, il fine ultimo del processo si rivelò squisitamente politico: dagli atti del voluminoso procedimento conservato presso l'Archivio Apostolico Vaticano, infatti, si evince come le attenzioni dell'accusa si concentrassero principalmente sulla sua partecipazione - asseritamente parziale e financo criminosa - al processo promosso ai danni dei nipoti di Paolo IV. A nulla valsero al Pallantieri i molti anni di pratica nei più reconditi gangli dell'amministrazione giudiziaria pontificia: a seguito della condanna, l'esecuzione per decapitazione venne eseguita nel giugno del 1571, nel corso del pontificato di quel Ghislieri assieme al quale aveva lavorato, quindici anni prima, alla stesura del parere circa l'abiura dinnanzi al solo inquisitore. Per queste notizie biografiche ci si è rifatti a **S. FECCI**, voce *Pallantieri, Alessandro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2014, vol. LXXX, pp. 481-485 e all'ulteriore bibliografia ivi citata. Sul ruolo del Pallantieri quale consultore del Sant'Uffizio concorda **H.H. SCHWEDT**, *Die Anfänge*, cit., pp. 194-195.



“Dubitatio ista modicam videtur habere difficultatem cum eius decisio colligi possit ex texto clem. 1 de heret. [Clem. 5.3.1, c. multorum] ubi papa in concilio vienense, corrigens iura antiqua statuit inter cetera quod inquisitor et episcopus teneantur tribus casibus tantum coniunctim procedere primo in indicendo duriori carcere qui magis ad poenam possit videri quam ad custodiam secundo in dandis tormentis tertio in sententia ferenda contra ipsum reum. Si ergo ista tria dumtaxat prohibentur separatim unus sine altero expedire infertur quod abiurationem separatim recipere ac reliqua sint eis de necessitate permissa argumentum l. cum lex ff. de legi. [D. 1.3.22, l. cum lex]”⁵³.

Il parere di Cesare Brancaccio⁵⁴, all’epoca del consulto da poco nominato al governatorato dell’Urbe⁵⁵, affronta, invece, la questione da una

⁵³ Barb. Lat. 1369, f. 35r.

⁵⁴ Nato verso il 1515 a Napoli e addottoratosi in seguito *in utroque iure*, la figura del Brancaccio è tuttora aduggiata da ombre e incertezze, specie per ciò che riguarda la parte iniziale e finale della sua esistenza: di sicuro vi è che Cesare giunse a Roma dopo essere entrato al servizio del cardinal Cesare Carafa (il potente cardinal nipote di Paolo IV) e che a quest’ultimo dovette le proprie fortune. Nei primi giorni del 1556 venne nominato governatore di Roma e poi consultore del Sant’Uffizio - giusto in tempo per partecipare al dibattito oggetto della presente trattazione - ma la sua permanenza a Roma ebbe breve durata: nel 1557 Paolo IV lo volle quale proprio nunzio presso la corte di Francia, ove il Brancaccio - perlopiù inconsapevolmente - si dimostrò utile (sebbene ottuso) strumento della machiavellica politica estera del papa suo concittadino. Preso di mezzo in un sordido scandalo mentre si trovava ancora presso Enrico II, venne richiamato a Roma: assolto da ogni accusa grazie all’intervento del suo protettore, Brancaccio venne investito del governatorato di Macerata (1557) per seguire poi in prigione (1559) il cardinal Cesare Carafa alla caduta in disgrazia di questi. Riacquisita la libertà alcuni anni dopo, lo si ritrova in Francia, nel 1563, sotto il nome di “mons. Brancazo”, sebbene quest’ultimo dato sia dubbio (si veda qui **R. ZAPPERI**, voce *Brancaccio, Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1971, vol. XIII, pp. 769-773). La qualifica di consultore del Sant’Uffizio è confermata da **H.H. SCHWEDT**, *Die Anfänge*, cit., pp. 87-88 mentre alcuni nuovi dati sulla biografia del Brancaccio possono rinvenirsi in **M. MAMPIERI**, *Living under the Evil Pope. The Hebrew Chronicle of Pope Paul IV by Benjamin Nehemiah ben Elnathan from Civitanova Marche (16th cent.)*, Brill, Leiden-Boston, 2019, pp. 122 ss..

⁵⁵ In proposito, **H.H. SCHWEDT**, *Die Anfänge*, cit., pp. 29-30 rammenta come “fra gli altri consultori, si trova, specialmente sotto Paolo IV e Pio V, un regolamento analogo anche per i governatori romani, secondo il quale essi dovevano partecipare d’ufficio alle riunioni dell’Inquisizione romana. Girolamo Federici già era consultore dell’Inquisizione quando divenne governatore di Roma e poi fu depresso da Paolo IV nel 1555. I suoi successori Scipione Rebiba e Cesare Brancaccio erano clienti fedeli di papa Carafa e da questo furono nominati consultori, cosa che praticò anche Pio V. Questo regolamento stava forse in collegamento con il rapporto o la rivalità fra i due tribunali del governatore e dell’Inquisizione, quando a quest’ultimo sotto Paolo IV e Pio V, doveva toccare la precedenza”. Per le molte competenze del governatorato e il relativo tribunale il rimando



differente angolazione, intessendo un preciso argomento storico: sin dalle prima battute della sua risposta⁵⁶, infatti, il giurista napoletano ricorda l'esistenza di una chiara disposizione in materia, conservata nella decretale *Ad abolendam* (X. 5.7.9⁵⁷), con la quale si era inteso innovare la disciplina dell'abiura, esplicitamente autorizzando il solo ordinario diocesano a ricevere il pentimento formale dell'eretico. Sino all'emanazione dell'*Ad abolendam*, infatti, era previsto - secondo quanto già tramandato dal canone *Si quis episcopus* del *Decretum* di Graziano (C. I, q. 7, c. 22⁵⁸) - che l'abiura potesse celebrarsi unicamente innanzi a un concilio, ossia a un'adunanza di più vescovi. Da tale *ius novum*, conclude il Brancaccio, non è dato discostarsi se non in quanto espressamente sancito⁵⁹ (e l'opinione del governatore, come detto, è chiaramente nel

è a I. FOSI, *La giustizia e i suoi riti a Roma in età moderna*, in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, a cura di M.R. DI SIMONE, Viella, Roma, 2011, pp. 39-50; N. DEL RE, *Monsignor Governatore di Roma*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009; I. FOSI, *La giustizia del Papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio d'età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

⁵⁶ La quale, lo si sottolinea nuovamente, è disgraziatamente anche quella che risulta di più difficile interpretazione a causa della rovina incorsa in larghe parti di Barb. Lat. 1369, f. 36r-v.

⁵⁷ Il passo che qui interessa al Brancaccio è il seguente: "*praesenti nihilominus ordinatione sancimus ut quicumque manifeste fuerit in haeresi deprehensus, si clericus est, vel cuiuslibet religionis obumbratione fuscatus, totius ecclesiastici ordinis praerogativa nudetur; et sic omni officio et beneficio spoliatus ecclesiastico, secularis relinquatur arbitrio potestatis, animadeversione debita puniendus; nisi continuo post deprehensionem erroris ad fidei catholicae unitatem sponte recurrere, et errorem suum ad arbitrium episcopi regionis illius publice consenserit abiurare, et satisfactionem congruam exhibere*" (ove non diversamente segnalato, i passi escerpiti dalla collezione gregoriana son tratti dalla seguente edizione: *Decretales Gregorii IX pontificis maximi suis commentariis illustratae* [...], Apud Guillelmum Merlin in ponte Numulariorum [...], Lutetiae Parisiorum, 1561).

⁵⁸ "*Si quis episcopus, sive alicuius episcopi presbyter aut diaconus in alicuius heresis opinione offenderit, et ob hanc causam fuerit excommunicatum, nullus episcopus in communione eum recipiat, nisi prius in communi concilio porrecto suae fidei libello satisfaciat omnibus et ita liberam teneat sua purgationem. Hoc idem et de fidelibus laicis fit decretum si in aliqua haeresis opinione fuerint nominati*" (la citazione si trae dalla seguente edizione: *Decretum Gratiani* [...], Apud Hugonem et Haeredes Aemonis a Porta, Lugduni, 1539)..

⁵⁹ Il cuore dell'opinione del Brancaccio sta in Barb. Lat. 1369, f. 36r: "*habemus claram dispositionem iuris antiqui in c. ad abolendam ext. de heret. quod deprehensus in heresi ad arbitrium episcopi regionis, errorem suum publice teneatur abiurare, ut haereticorum poenam evadat et sic coram uno tantum, et in hoc correptum est ius antiquissimum in c. si quis episcopus I q. VII per quod non poterat accipi nisi in concilio ut inquit glossam in dicto canone ad abolendam in verbo arbitrium. Ab hac igitur dispositione nullatenus erit recedendum nisi quatenus expresse reperitur*".



senso che l'innovatrice *Ad abolendam* non fosse da interpretare in tal senso).

Il consulto dell'assessore⁶⁰ del Sant'Uffizio Giovanni Battista Bizzoni⁶¹, il terzo del fascicoletto barberiniano, è però il primo a prendere espressamente in esame, sin dall'introduzione del quesito, la qualifica di relapso per colui che abbia abiurato innanzi al solo vescovo o al solo inquisitore. Per rispondere affermativamente alla domanda circa la possibilità di azione disgiunta dei due giudici (inquisitoriale e diocesano), Bizzoni percorre una strada ancora diversa (e un po' più tortuosa) da quelle prospettate dal Pallantieri e dal Brancaccio (pur finendo per ricorrere anch'egli a un argomento di natura storica come quest'ultimo): angolando il proprio ragionamento a partire dai reciproci doveri di comunicazione degli atti processuali e di compartecipazione agli atti medesimi, l'assessore rammenta come, per "*antiqua [...] dispositio*"⁶², non sussista alcun obbligo in tal senso tra le due giurisdizioni se non allorquando inquisitore e ordinario diocesano decidano di procedere simultaneamente ma separatamente alla repressione del medesimo fatto delittuoso⁶³. Purtuttavia, prosegue il ragionamento del Bizzoni, giacché è

⁶⁰ L'assessore del Sant'Uffizio (nella ricostruzione offerta in **A. DEL COL**, voce *Assessore*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Siena, 2010, vol. I, p. 107) fungeva da cinghia di trasmissione tra i cardinali membri della Congregazione e il commissario, tenendo informati gli inquisitori porporati dell'andamento delle cause e occupandosi della preparazione delle riunioni settimanali della Congregazione.

⁶¹ Bizzoni è anche il primo tra i consultori a posporre al proprio nome, in sede di sottoscrizione del parere, i propri gradi accademici: "*Iohannes Baptista Bizonus iuris utriusque doctor*" (Barb. Lat. 1369, f. 39r). Nella ricostruzione offerta da **H.H. SCHWEDT**, *Die Anfänge*, cit., p. 80 si menzionano le origini lodigiane dell'ufficiale e i suoi trascorsi presso il vicariato della diocesi di Roma: data, invece, al 1564 la promozione a procuratore fiscale presso il tribunale dell'*Auditor camerae*.

⁶² Barb. Lat. 1369, f. 38r.

⁶³ Si veda Barb. Lat. 1369, f. 38r: "*reverendissime domine, antiqua fuit dispositio, quod si vel inquisitor, vel ordinarius solus processisset, non esset astrictus alteri communicare processum, nisi semel quando seiunctim processissent c. per hoc de heret. in 6°*". Quest'ultimo riferimento alla collezione bonifaciana è precisamente a VI. 5.2.17, c. *per hoc*, nella quale si definì la possibilità, per l'ordinario e l'inquisitore, di procedere congiuntamente o disgiuntamente nella conduzione simultanea delle indagini ma anche l'obbligo, nel solo caso di procedimento simultaneo disgiunto, di scambiare ogni atto processuale utile alla soluzione della causa: "*verum ut dictum inquisitionis negotium efficacius, melius, utilisque procedat: concedimus, quod per episcopos ipsos, et per inquisitores de facto eodem inquiri valeat communiter vel divisim: et si divisim processerint, teneantur sibi invicem communicare processum, ut per hoc possit melius veritas inveniri*" (per il *Liber Sextus*, le *Clementinae* e le decretali *Extravagantes* si è fatto qui ricorso alla seguente edizione: *Liber Sextus decretalium dominice Bonifacii papae VIII suae integritati una cum Clementinis et Extravagantibus, earumque glossis*



noto (“*communis opinio est*”⁶⁴) come tale *communicatio* si riferisca - come detto - al solo e unico caso nel quale entrambi procedano, contemporaneamente, all’indagine del medesimo fatto (e potendo ben darsi il caso di un inquisitore che proceda senza che il tribunale diocesano si attivi in alcun modo in tal senso⁶⁵), l’inquisitore non è tenuto a comunicare in alcun modo gli atti processuali all’ordinario diocesano qualora egli solo proceda alle indagini⁶⁶ (né, tantomeno, a metterlo a parte della conduzione dei riti processuali). Orbene, conclude il Bizzoni, poiché la decretale *Multorum* (Clem. 5.3.1) circostanziò sì più dettagliatamente i tre casi nei quali era necessario il concorso di vescovo e inquisitore (anche nell’eventualità sia solo l’uno o l’altro a procedere formalmente contro l’eretico) ma intese limitare altresì la propria azione correttiva solamente e unicamente a quei tre casi già menzionati, ne discende non solo che l’abiura non rientra tra i casi nei quali l’inquisitore è tenuto a valersi della collaborazione del vescovo⁶⁷ ma altresì che colui che abbia abiurato innanzi al solo inquisitore e sia stato poi trovato nuovamente manchevole è certamente da qualificare come relapsus⁶⁸.

restitutus, In Aedibus Populi Romani, Romae, 1582).

⁶⁴ Barb. Lat. 1369, f. 38r.

⁶⁵ L’opinione autorevole qui richiamata dal Bizzoni è quella di Pietro d’Ancharano, secondo il quale: “*ista communicatio processus habet locum, quando ambo procedunt. Non autem quando alter tantum*” (PETRUS DE ANCHARANO, *Super Sexto decretalium acutissima commentaria*, Apud societatem typographiae bononiensis, Bononiae, 1583, f. 394). Sull’Ancharano possono vedersi O. CONDORELLI, voce *Pietro d’Ancharano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2015, vol. LXXXIII, pp. 444-448 e E. CORTESE, K. PENNINGTON, voce *Pietro d’Ancharano*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 1578-1580.

⁶⁶ Così prosegue il ragionamento dell’assessore: “*et alias regula et communis opinio est, quando in duobus datis ad universitatem causarum, unus sine altero procedere possit; [...] ergo inquisitor, qui dicitur delegatus ad universitatem ut per [...] Petrum de Ancarano in c. per hoc de heret. non tenetur ordinario vel alteri inquisitori comunicare*” (Barb. Lat. 1369, f. 38r).

⁶⁷ Si veda in proposito Barb. Lat. 1369, f. 38r: “*dispositio ergo cle. prima correctoria dispositionis communis ut intelligatur primum corrigere non passim contrariam antiquam corrigendo sed in tribus tantum. Porro carceratio, tortura et sententia diffinitiva super crimine haeresis [...]. Ideo in aliis qua non divisat illi diverso standum est antiquae dispositioni ut in dicta clem. § finale*”. Il riferimento conclusivo è all’ultimo paragrafo di Clem. 5.3.1, c. *multorum*, nella quale è stabilito che “*alia sane, quae circa praemissum inquisitionis officium a nostris sunt praedecessoribus instituta (quatenus praesenti decreto non obviant) sacri approbatione concilii roborata, in sua volumus firmitate manere*”.

⁶⁸ Questa la stringata conclusione del consulto del Bizzoni: “*sum igitur si vis quod satis sit abiurare coram altero ipsorum et si convincatur relabi dicitur relapsus*” (Barb. Lat. 1369, f. 39r).



Rimandando al prossimo paragrafo una più approfondita disamina dei ragionamenti del Ghislieri, rimane ora da confrontarsi con l'ultimo tra i pareri propendenti per una risposta affermativa al quesito, essendo peraltro anche il più ponderoso tra tutti i consulti: Pietro Belo⁶⁹ infatti, nel 1556 sostituto fiscale del Sant'Uffizio ma proiettato ad assumere la pienezza del ruolo alcuni anni dopo⁷⁰, dopo una prima risposta⁷¹ della quale si dirà subito, sottopose all'attenzione del pontefice e dei cardinali dell'Inquisizione un secondo responso⁷², di natura, però, unicamente confutatoria, teso a refutare gli argomenti proposti da altri consultori⁷³. Sebbene anche questa seconda, dotta riflessione, intessuta di ricche citazioni dottrinali e di riferimenti all'insegnamento di dottori civilisti e canonisti⁷⁴, meriterebbe un'attenzione maggiore rispetto a quella che qui gli si potrà concedere, appare più opportuno rimandare ad altra occasione

⁶⁹ Per la biografia del giurista si rimanda a quanto esposto in **V. LAVENIA**, *Pietro Belo, fiscale*, cit., nonché in **V. LAVENIA**, voce *Belo, Pietro*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Siena, 2010, vol. I, pp. 170-171.

⁷⁰ Non si sa molto dell'infanzia o degli studi del Belo, se non che nacque a Roma tra la fine del XV e il principio del XVI secolo e che studiò diritto civile sotto la guida del futuro cardinale (e membro del Sant'Uffizio) Pietro Paolo Parisio: fu probabilmente grazie ai buoni uffici del suo maestro che Belo venne dapprincipio (1540) chiamato quale procuratore presso la Camera Apostolica. Sotto il pontificato di Paolo IV, Belo riuscì peraltro ad assicurarsi altresì il posto di luogotenente della Rota criminale del tribunale del governatore di Roma: questa e altre entrate gli servirono per sostenere la sua numerosa famiglia (sono testimoniati perlomeno dodici figli, tra i quali i vescovi Lorenzo e Pompeo, il protonotario apostolico Cesare e il giureconsulto Ottavio). Il coinvolgimento negli affari dell'Inquisizione, del resto, lo vide dapprima impegnato quale sostituto fiscale (1549) e poi, dal 1560, quale fiscale a pieno titolo del Sant'Uffizio: l'intensa carriera di fiduciario di tanti papi presso tante magistrature s'interruppe solo con la morte sotto Pio V, occorsa il 9 di settembre del 1571. Il *cursus honorum* è ripreso, oltre che nella bibliografia citata alla nota precedente, in **H.H. SCHWEDT**, *Die Anfänge*, cit., pp. 74-75.

⁷¹ In Barb. Lat. 1369, ff. 42r-v.

⁷² Questo in Barb. Lat. 1369, ff. 43r-45r.

⁷³ L'occasione della seconda risposta è illustrata in Barb. Lat. 1369, f. 43r: "*sanctissime pater adhuc sum eiusdem sententiae iuris quod valeat abiuratio facta coram inquisitore tantum et quod cle. multorum de haere. non obstat per ea quae alii adduxerunt*".

⁷⁴ Si segnala, ad esempio, un'interessante parentesi relativa al valore della consuetudine in Barb. Lat. 1369, f. 43r: "*et ultra alias adducta dicitur primo quod videmus de consuetudine observatum in Italia, qualiter sunt factae infinitae abiurationes coram inquisitore tantum, unde non est recedendum ab ea opinione, quam consuetudo approbavit: quia consuetudo est optima legum interpret ut per Inno. et Bar. in cle. ne romani in prin. de electio. per vulg. l. minimo ff. d. l. et facit l. si de interpretatione eo tit.*".



una più sistematica analisi del *modus cogitandi* del Belo, del quale, peraltro, sopravvivono, in altro codice vaticano, ponderosi monumenti⁷⁵.

A parere del sostituto fiscale⁷⁶ del Sant'Uffizio, è la natura della sentenza che raccoglie l'abiura dell'eretico a fornire la risposta al quesito sottoposto: con l'emanazione della oramai nota *Multorum*, infatti, Clemente V avrebbe sì ordinato il concorso di vescovo e inquisitore nell'emanazione di una sentenza ma solo nel caso di una sentenza definitiva. Orbene, continua Belo, "*abiuratio non est sententia diffinitiva*"⁷⁷: a sostegno di questa affermazione, il sostituto fiscale richiama l'insegnamento dell'Arcidiacono⁷⁸, secondo il quale la natura non definitiva della sentenza d'abiura si ricava dal fatto che non vere e proprie pene vengono inflitte all'abiurante ma semplici penitenze, le quali possono essere, a differenza delle pene propriamente dette, irrogate anche con una sentenza non definitiva⁷⁹.

In ogni caso, svolto questo argomento (d'ordine metafisico verrebbe da dire) sulla natura e sui rapporti tra sentenze e pene, Belo conclude il

⁷⁵ Ci si riferisce qui a Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 5468, già segnalato in V. LAVENIA, *Pietro Belo, fiscale*, cit., (nonché in P. H. JOBE, *Inquisitorial manuscripts*, cit.) ove son raccolti più di 240 consulti stilati dal Belo in un arco temporale che va dal 1548 al 1571.

⁷⁶ I compiti del fiscale son stati recentemente ribaditi in V. LAVENIA, *Pietro Belo, fiscale*, cit., pp. 342 ss.. Sebbene una parte della storiografia giuridica (A. ERRERA, *Modello accusatorio e modello inquisitorio nel processo contro gli eretici: il ruolo del procuratore fiscale*, in *Studia et documenta historiae et iuris*, 2010 (LXXVI), pp. 671-717) ritenga il ruolo del fiscale segno rivelatore di un riavvicinamento a schemi accusatori (perlomeno nei giudizi inquisitoriali), bisogna registrare, in proposito, una dissonanza di fondo con altra parte della storiografia (A. SANTANGELO CORDANI, «*La pura verità*», cit., pp. 39-41) che continua a ravvisare in codesta figura "la *longa manus* dell'inquisitore" (in tal senso anche E. DEZZA, *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia University Press, Pavia, 2013, secondo il quale, nel più ampio panorama di diritto comune, tale ufficiale avrebbe anzi favorito la fortuna del modulo inquisitorio a tutto discapito di quello accusatorio: "la ragione della parificazione tra accusa e inquisizione (e della tendenziale prevalenza della seconda)" deve "essere ricercata nella sempre più accentuata pubblicizzazione degli apparati giudiziari e nel fiorire della figura dell'avvocato fiscale, funzionario ormai regolarmente incaricato di agire in appoggio alle accuse").

⁷⁷ Barb. Lat. 1369, f. 42r.

⁷⁸ Sulla vita e le opere del quale può vedersi F. LIOTTA, voce *Guido da Baisio (Abaisius, Baiso, Baixio) detto l'Arcidiacono*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 1092-1093.

⁷⁹ Il ragionamento del Belo si rinviene in Barb. Lat. 1369, f. 42r: "*probo nam carcer in quo mancipatur abiurans est poenitentiae iniunctio, non iudicariae poenae impositio ait Archidiaconus in c. ut commissi de haere. in VI*".



proprio ragionamento ricorrendo a un *argumentum ex auctoritate*, sostenendo come la sentenza della quale si tratta in Clem. 5.3.1, c. *multorum*, secondo l'interpretazione dello Zabarella⁸⁰, riguardi il solo caso dell'eretico pertinace, ossia di colui che rifiuti di riconoscere caparbiamente le proprie colpe e debba dunque essere condotto al supplizio: nulla osterebbe, dunque, secondo questa ulteriore prospettiva, a che il solo inquisitore riceva il pentimento formale di chi invece volesse riconoscere le proprie colpe⁸¹.

2.2.2 - I due pareri *contra*

Non è sorprendente che il primo dei pareri contrari all'espansione dei poteri giurisdizionali inquisitoriali provenga dallo stilo di Virgilio Rosari: consacrato vescovo di Ischia nel 1554 e poi, con l'ascesa al soglio pontificio di Gian Pietro Carafa, suo protettore, delegato alla vicaria⁸² della diocesi di Roma, il Rosari⁸³ si peritò di difendere le prerogative episcopali nel corso

⁸⁰ Vita e opere dello pseudocardinale son state esaminate da **D. GIRGENSOHN**, voce *Zabarella, Francesco*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 2071-2074.

⁸¹ Si veda Barb. Lat. 1369, f. 42v: "*quarto et ultimo probatur haec opinio per ea qua [...] notat car. Zab. in dicta clem. Multorum col. 4 dum dicit quod dicta clementina loquitur de sententia lata super poena pertinacis*".

⁸² Non è irragionevole supporre che il Rosari partecipasse alle riunioni del Sant'Uffizio in veste di consultore per ragioni non così dissimili da quelle che consigliavano la presenza del governatore Brancaccio (esposte in **H.H. SCHWEDT**, *Die Anfänge*, cit., pp. 29-30 e già riproposte precedentemente): anche il vicario, del resto, al di là delle sue competenze *in spiritualibus*, presiedeva a un apparato giudiziario potenzialmente in conflitto con quello inquisitoriale [sul quale si rimanda a quanto esposto in **D. ROCCILO**, *Competenze, struttura e procedure del Tribunale del Cardinale Vicario (secc. XVI-XIX)*, in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, cit., pp. 87-102 e in **I. FOSI**, *La giustizia*, cit.].

⁸³ Lo spoletano Virgilio Rosari (1499-1559), compiuti gli studi dottorali *in utroque iure* e ricevuti gli ordini maggiori, entrò al servizio del cardinale Gian Pietro Carafa, del quale divenne collettore delle entrate a Napoli alla di quello nomina ad arcivescovo (1549); giunto a Roma al seguito del suo protettore, verrà consacrato vescovo di Ischia (1554) da Giulio III, mentre l'ascesa al soglio di Pietro del Carafa gli valse dapprima la nomina a vicario di Roma e, nel 1557, la cooptazione nel collegio cardinalizio, venendo nel contempo annoverato tra i cardinali membri del Sant'Uffizio. L'anno successivo, il papa stabilì che la vicaria di Roma sarebbe stata, da quel momento in avanti, sempre tenuta da un porporato: il Rosari fu quindi il primo dei cardinali vicari di Roma, pioniere in una cronotassi che si perpetua sino al tempo presente (vedi in proposito **A.M. BRAMBILLA**, *Origine ed evoluzione dell'ufficio del cardinale vicario di Roma fino all'anno 1558*, a cura di F.M. LOVISON, in *Barnabiti Studi*, 2005 (XXII), pp. 197-345). Assolti con severità i suoi compiti



del suo consulto, schierando in campo alcune argomentazioni di per sé piuttosto efficaci ma il cui peso viene notevolmente svilito dalla conclusione del suo ragionamento.

Per ciò che riguarda le ragioni che spinsero il Rosari a votare contro la possibilità per l'inquisitore o l'ordinario di ricevere autonomamente un'abiura, l'argomento forse più pungente - premessa una generale interpretazione della clementina *Multorum* con la quale il vicario di Roma ricomprende l'abiura tra gli atti il cui concorso tra ordinario e inquisitore è sempre necessario⁸⁴ - è quello che prende le mosse da una lettura congiunta di D. 42.1.3, l. *qui condemnare*⁸⁵ (ove Giulio Paolo rammenta come il giudice che ha il potere di condannare abbia anche quello di assolvere) e di D. 1.16.5, l. *solet*⁸⁶ (quando Ulpiano parla dei rapporti tra i proconsoli e i loro legati). A parere del prelado, infatti, se l'inquisitore non può condannare alcuno senza il concorso del vescovo (come vuole la *Multorum*), parimenti, argomentando *e contrario* dal testo paolino, non avrà il potere di assolvere alcuno senza il concorso dell'ordinario diocesano. Per di più, il commento della dottrina⁸⁷ al passo ulpiano (D. 1.16.5, l. *solet*)

spirituali, il cardinal vicario venne precettato anche tra i membri del Sacro Consiglio (1559), l'organo di nuova fondazione alla quale era rimessa la cura materiale degli Stati pontifici, ma si spense a causa di un malore improvviso di lì a poco tempo. La più recente biografia del Rosari può rinvenirsi in **G. BRUNELLI**, voce *Rosari (Rosario)*, *Virgilio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2017, vol. LXXXVIII, pp. 442-443.

⁸⁴ In Barb. Lat. 1369, f. 46r: "*beatissime pater et illustrissimi ac reverendissimi domini inherendo sententiae, et opinioni, alias per me in voce relatae, nunc etiam in scriptis dico quod nec ordinarius sine inquisitore, nec inquisitor sine ordinario valet et sponte confitentes hereses, et herores suos, ad abiurationem admittere per sententiam, adeo quod reperitur per cle. 1 § 1 de here. ubi aperte exprimitur quid concedatur, et quid prohibeatur, quod alter sine altero facere possit; et inter prohibita reperitur, quod non possunt reos duro carceri tradere, nec contra eos ad sententiam procedere, nec ad aliquem actum per quem nimis gravetur reus devenire; cum ergo in abiurationis sententia pluribus modis gravetur reis, non potest alter sine altero ad illam devenire iuribus*".

⁸⁵ "*Qui condemnare potest, is absolventi quoque potestatem habet*" (il passo è stato escerpito dalla seguente edizione: *Digestum novum, Pandectarum iuris civilis tomus tertius* [...], Apud Hugonem a Porta et Antonium Vincentium, Lugduni, 1558).

⁸⁶ Il punto che maggiormente interessa al Rosari del passo ulpiano è: "*solet etiam custodiarum cognitionem mandare legatis: scilicet ut praeauditas custodias ad se remittant, ut innocentem ipse liberet; sed hoc genus mandati extraordinarium est. Nec enim potest quis gladii potestatem sibi datam, vel cuius alterius coercitionis ad alium transferre: nec liberandi igitur reos ius*" (le citazioni del *Digestum vetus* son state tratte dalla seguente edizione: *Digestum vetus, Digestorum seu Pandectarum iuris* [...], Apud Hugonem a Porta et Antonium Vincentium, Lugduni, 1558).

⁸⁷ Il riferimento è qui, assai probabilmente, a gl. *liberet*, ad D. 1.16.5, l. *solet*: "*vel condemnet nocentem: quod non potest facere legatus*".



conferma come la natura legatizia⁸⁸ della giurisdizione inquisitoria non si estenda né alla condanna né all'assoluzione.

“Et omittendo in primis ea quae dicunt in [...] in l. qui condemnare ff. de re iud. [D. 42.1.3, l. qui condemnare] ubi dicitur quod cui concessum est condemnare conceditur et absolovere, et sic e contra, et in l. solet de offi. proc. [D. 1.16.5, l. solet] ex quo textu per doctores colligitur quod eo quia legatus ille non habebat potestatem condemnandi, quod nec etiam absolvendi habet”⁸⁹.

Come anticipato, in ogni caso, la bontà delle argomentazioni del Rosari risulta gravemente inficiata dalla chiusa del parere, nel quale l'autore - avendo probabilmente intuito di trovarsi nella minoranza dei consultori - rimette ogni decisione all'autorità pontificia, la quale potrà ben provvedere nel senso di confermare la validità di tutte le abiure ricevute dai soli inquisitori e di statuire financo che così si proceda anche per il futuro⁹⁰.

Di ben altro spessore polemico rispetto al parere azzoppato del Rosari l'ultimo consulto conservato al fascicolo barberiniano: l'opinione, sottoscritta dal domenicano Tomás Manrique⁹¹, spicca in particolar modo

⁸⁸ Che l'autorità inquisitoria discendesse da una precisa delega pontificia è infatti cosa nota, come illustrato pespicuamente in **A. SANTANGELO CORDANI**, «*La pura verità*», cit., pp. 18 ss..

⁸⁹ Barb. Lat. 1369, f. 46r.

⁹⁰ *“Verum quia reverendissimus dominus meus cardinalis de Puteo, cuius auctoritatem non solum propter dignitatem persone, sed et propter eius eximiam doctrinam maxime facio, videtur in aliam partem declinare, et ut arbitror, magis ut quae facta sunt subsistant cum auctoritate huius sanctissimae sedis, quarum ut opinio illa possit magis subsistere de iure quam haec, poterit Sanctitas Vestra sua pontificia auctoritate providere, ut quae facta sunt subsistant, et quae facienda erunt, libere et sine ambiguitate fieri possint. Virgilius vicarius”* (Barb. Lat. 1369, f. 46v).

⁹¹ Giova anzitutto sottolineare come il Manrique (?-†1573) fosse chiamato tra i consultori del Sant'Uffizio in virtù del suo incarico di procuratore generale presso la Curia romana (1553) e di vicario dell'ordine dei Predicatori (1554): sebbene ancora molto rimanga da chiarire intorno all'impressionante e numerosa presenza domenicana in seno all'Inquisizione romana (al di là del commissario, infatti, anche il maestro del sacro palazzo e il maestro generale dell'ordine - o il suo vicario - erano contati tra i consultori), è noto come il generale dell'ordine di san Domenico fosse “iscritto fra i consultori della Congregazione non *ad personam*, ma per il periodo del suo ufficio” (**H.H. SCHWEDT**, *Die Anfänge*, cit., p. 29). Qualora questi fosse assente da Roma, l'incombenza toccava al suo vicario ed è per l'appunto a cagione di codesta eventualità che il Manrique partecipò alla consultazione della quale qui si discorre: le competenze teologiche e la dottrina dimostrata nel corso di questo *consilium* dovettero positivamente impressionare il confratello Ghislieri, che lo confermò anni dopo (1565-1573) *magister sacri palatii* e quindi



ai fini del presente contributo, rispetto a quella del Rosari, per almeno due motivi.

Anzitutto, essa è caratterizzata dalla medesima struttura adottata anche dal Ghislieri, rientrando quindi pienamente nel genere letterario della *quaestio* di ascendenza scolastica; in secondo luogo, il Manrique (a differenza del futuro Pio V, il quale, come si vedrà subito, preferì limitare le proprie argomentazioni all'ambito strettamente giuridico) non si trattenne dall'evocare, accanto a giuristi canonisti come l'Arcidiacono, autorità di consueto associate alla scienza filosofica (Aristotele) o teologica (Tommaso d'Aquino) più che a quella giuridica⁹².

Il cuore dei ragionamenti del Manrique (oltre che un buon saggio della sua *forma mentis*, dall'elevata cifra filosofica) può essere rinvenuto nella prima *oppositio*⁹³: dopo aver rammentato come la decretale *Multorum*

consultore *ex officio* della Congregazione inquisitoriale (su questa antica figura dalle sfaccettate competenze - sebbene la principale rimanesse quella di teologo di fiducia del pontefice - si rimanda a **S. NEGRUZZO**, *I destini professionali dei laureati in teologia: il Maestro del Sacro Palazzo al servizio del papa*, in *Un monopolio imperfetto. Titoli di studio, professioni, università (secc. XIV-XXI)*, a cura di M.T. GUERRINI, R. LUPI, M. MALATESTA, Clueb, Bologna, 2016, pp. 41-58). Le informazioni biografiche sul Manrique sono state tratte da **H.H. SCHWEDT**, *Die Anfänge*, cit., pp. 171-172.

⁹² La citazione di Guido da Baisio è in Barb. Lat. 1369, f. 47v ("*licet Archidiaconus sentire videatur*"), quella dello Stagirita in Barb. Lat. 1369, f. 47r ("*teste enim Aristotele*") e quella del *doctor angelicus* in Barb. Lat. 1369, f. 48r ("*iuxta sanctum Thomam*"). La vastità delle letture del Manrique è del resto testimoniata dalle curatele censorie di opere tanto giuridiche quanto teologiche attribuitegli in **H.H. SCHWEDT**, *Die Anfänge*, cit., p. 172 (ove si rammentano i suoi interventi nell'edizione piana dell'*opera omnia* di Tommaso - e qui non si può non rimarcare come le differenze di vedute nella questione qui affrontata non avessero evidentemente impedito a Manrique e al Ghislieri di lavorare proficuamente assieme in seguito -, nell'*editio purgata* dei *consilia* di Alessandro Tartagni e Filippo Decio e in alcune *censurae* a varie parti del *corpus iuris canonici*).

⁹³ Si è qui adottata la tassonomia proposta in **H.J. BERMAN**, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 163: tale infatti è la "tecnica scolastica di porre una *quaestio* relativa a passaggi contraddittori di un testo autorevole, seguita da una *propositio* che cita fonti e ragionamenti a sostegno di una soluzione, e da un'*oppositio*, dove si citano le fonti a difesa della teoria opposta, concludendo con una *solutio* (o *conclusio*) in cui si dimostra la non veridicità delle ragioni addotte nell'*oppositio*, oppure che ciò che è stato affermato nella *propositio* va spiegato o abbandonato alla luce di quanto esposto nell'*oppositio*". Nel consulto del Manrique si versa, val la pena sottolinearlo, in questa seconda eventualità. La fortuna di tale genere letterario anche presso i giuristi è del resto confermata in **A. PADOA SCHIOPPA**, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, il Mulino, Bologna, 2003, pp. 138-141, mentre la peculiare duttilità di tale strumento intellettuale è stata specificamente studiata (assieme al più generale rapporto tra *quaestio* scolastica e testi destinati anche alla prassi del diritto) da **M. BELLOMO**, *I fatti e il diritto tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV)*,



proibisca a inquisitore e vescovo di procedere “*ad sententiam*”⁹⁴, il domenicano spagnolo fa presente come il legislatore non abbia inteso distinguere tra categorie diverse di sentenza ma abbia parlato indistintamente di “*sententia*”. Il fatto che la dottrina distingua convenzionalmente tra sentenza definitiva (quale può essere quella di condanna) e sentenza interlocutoria (quale può essere una sentenza che statuisca, ad esempio, sulla richiesta di recusazione del giudice) non toglie che la *Multorum* non istituisce distinzioni di sorta⁹⁵.

In ogni caso, prosegue agguerrito il Manrique, anche ammessa la possibilità che il legislatore intendesse introdurre tacitamente tale distinzione tra pronunciamenti giudiziari, bisognerebbe comunque concludere come non tra quelle interlocutorie vada ricompresa la sentenza che raccoglie l’abiura dell’eretico: tale decisione, infatti, può essere meglio sussunta entro la categoria di sentenza definitiva, giacché i *doctores* concordano, riferendosi alla rubrica di Clem. 2.11.1, c. *ut calumniis*⁹⁶, come una sentenza di tal fatta, la quale riconosce che l’abiurante (pur pentito) ha

Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 2000; M. BELLOMO, *Aspetti dell’insegnamento giuridico nelle università medievali. I. Le quaestiones disputatae*, Parallelo 38, Reggio Calabria, 1974.

⁹⁴ Barb. Lat. 1369, f. 47r.

⁹⁵ Barb. Lat. 1369, f. 47r: “*Sed salvo meliori iudicio, stando in iure, et ex pluribus particularibus privilegiis, respondetur negative, probaturque primo ex litera eiusdem clementina. Ibi enim prohibetur, ne unus sine alio procedat ad sententiam, sed ista est sententia, ergo non potest procedere ad ipsam. Nec valet dicere quod textus intelligatur de sententia diffinitiva, qualis non est ista. Quoniam sententia, cum sit communis ad omnes sententias, tam si interlocutorias quam si diffinitivas, in quas tamquam in membra sufficienter dividuntur, omnes doctores illam dividunt, et negatio cum tunc sit malignitatis ut destinata quicquid post se invenit, et ponat oppositum, ergo negatio ibi posita, negat omnes sententiam ac propterea textus prohibet*”.

⁹⁶ In quel punto (rubr. *sententiae diffinitivae*, ad Clem. 2.11.1, c. *ut calumniis*: “*quid sit sententia diffinitiva et sententia interlocutoria, vide similiter in cle. si ante. de do. et contu.*”) si rinvia ancora a rubr. *diffinitivam sententiam*, ad Clem. 2.4.1, c. *si ante*, ove, premesse alcune definizioni di celebri *doctores* (Uguccone, Isidoro), si viene al chiarimento tratto dalla *Summa* di Azzone, secondo il quale “*sententia diffinitiva est diffinitio iudicialis controversiae finem imponens ex pronuntiatione iudicis, damnationem, id est, condemnationem vel absolutionem continens. Et haec sententia diffinit principalem quaestionem, ut quando auditis utriusque partis allegationibus causa terminatur, et finis principalis negotio imponitur, quam semel latam iudex revocare non potest. Sententia interlocutoria est sententia semiplena, quae profertur inter principium et finem causae, non super principali, sed super emergentibus et incidentibus quaestionibus, puta super libello offerendo vel concipiendo, vel danda dilatione aut deneganda, et super testibus recipiendis vel non, et similibus, principali causa durante*” (l’edizione qui utilizzata è *Liber Sextus* cit.). Si noti come tutte le disposizioni decretalistiche citate sinora dal Manrique siano ricondotte a papa Clemente V presiedente il concilio viennense: un aspetto che certo corrobora le conclusioni del domenicano circa l’autentica interpretazione della *Multorum*.



in passato professato errori ereticali e che infligge delle penitenze salutari, non possa certo essere definita interlocutoria (riguardando proprio la materia principale del contendere⁹⁷).

In conclusione, il teologo spagnolo muove una stoccata (che però assume anche i contorni di una dichiarazione gnoseologica) ai canonisti, proclamando come, in questo caso, non costituirà peccato grave discostarsi dal loro parere: sebbene, infatti, a questi piaccia definire interlocutoria la sentenza d'abiura, è pur sempre vero, come insegna Aristotele, che "*diffinitiones principia sunt*" e dunque, a maggior ragione⁹⁸, bisogna concludere (per le ragioni suesposte) che l'abiura va raccolta con una sentenza definitiva, impossibile da emettere senza il concorso di vescovo e inquisitore⁹⁹.

3 - "Noi vi havemo consumato": la *quaestio* del Ghislieri

Ripercorrere anche solo i momenti salienti della biografia del futuro Pio V sino all'anno 1556 esorbiterebbe ampiamente dai limiti imposti al presente scritto: si correrebbe inoltre il rischio di riuscire meramente ripetitivi, specie alla luce di quanto già approfondito dalla storiografia.

Basti qui dire, perciò, che, per ciò che interessa più dappresso la biografia intellettuale del domenicano di Bosco, è noto come, dopo i primi studi nel paese natale¹⁰⁰, il Ghislieri entrasse nel convento osservante di

⁹⁷ Barb. Lat. 1369, f. 47r: "*et nihilominus admissio quod textus de sententia diffinitiva tantum intelligi deberet, adhuc non habetur intentum. Nam crediderim huiusmodi abiurationem, non interlocutoriam sed diffinitivam esse sententiam, quod probatur ex diffinitionibus. Nam in rubrica de sententia et re iudicata doctores admittunt, istas diffinitiones: quod sententia interlocutoria, sit illa quae datur de illis quae interloquendum et tractandum de principali afferuntur verbi gratia in adductione testium in dilatione et recusatione iudicis, et diffinitivam, quae datur de principali negotio. Sed ista est sententia de principali, cum per illam declaretur abiurans quod fuit hereticus et puniatur*".

⁹⁸ Val la pena sottolineare come qui il Manrique, profondendosi in uno sforzo intellettuale davvero rimarchevole, stia utilizzando una dottrina aristotelica (*diffinitiones sunt principia*) per interpretare una disposizione pontificia (la clementina *Multorum*), il cui significato era già stato dilucidato dalla canonistica (la rubrica a Clem. 2.11.1, c. *ut calumniis*) alla luce di una definizione di Azzone (ossia un civilista).

⁹⁹ Barb. Lat. 1369, ff. 47r-v: "*licet autem canonistae oppositum sentiant, non magnum fuerit peccatum ab eorum sententia dissentire. Cum et ipsi a suis (in hoc) principis adsentiant, teste enim Aristotele diffinitiones principia sunt, quae in unaquaque scientia non probari sed supponi oportet, quanto magis, quod hactenus nullam reperiri qui sententiam abiurationis dixerit interlocutoriam esse, licet Archidiaconus, id sentire videatur*".

¹⁰⁰ Ovverosia Bosco, oggi Bosco Marengo (AL) in diocesi di Alessandria ma ai tempi



Voghera e completasse l'anno di noviziato a Vigevano: esiste poi un certo consenso intorno a una sua frequentazione dello *Studium* domenicano di Bologna in epoca successiva all'ordinazione (*post* 1528 quindi), oltre che, e soprattutto, sullo stato della sua formazione culturale: "una solida preparazione teologica rigidamente tomista e l'assenza, di contro, di una cultura giuridica e letteraria costituiscono il bagaglio teorico e intellettuale del domenicano¹⁰¹".

Successivamente ai gradi accademici, sono recensiti diversi mandati quale priore presso vari conventi dell'ordine (Vigevano, Soncino, Alba) ma anche alcuni anni dedicati all'insegnamento in veste di lettore conventuale: tra i monasteri che lo videro sicuramente nei panni di professore di teologia vi fu quello di Pavia, presso il cenobio di San Tommaso. Anche la predicazione occupò una parte importante tra le sue prime attività pubbliche, unitamente ad alcuni incarichi quale giudice¹⁰² chiamato a dirimere controversie sorte all'interno della sua famiglia religiosa: sempre a Pavia, nel 1542, Ghislieri venne poi investito per la prima volta di mansioni inquisitoriali quale "commissario [...] per la città e la diocesi"¹⁰³.

Sarà questo il trampolino di lancio di una carriera ultradecennale, coronata nel 1551 con la nomina a commissario del Sant'Uffizio romano e poi ulteriormente impreziosita dalla consacrazione episcopale del 4 settembre 1556 e dalla successiva (15 marzo 1557) imposizione della berretta cardinalizia (il tutto senza mai cedere la sorveglianza della macchina inquisitoriale)¹⁰⁴.

Sebbene, al momento della sottoscrizione della *quaestio*, solo alcuni mesi separassero Ghislieri dal vescovado di Nepi e Sutri, non sorprende, perlomeno retrospettivamente, che il domenicano di Bosco abbia adottato una posizione tendente all'espansione della giurisdizione inquisitoriale: anni dopo, il mondo avrebbe assistito con sorpresa allo slancio con il quale

della nascita del Ghislieri (1504) ricompreso nella diocesi di Tortona e facente parte del ducato di Milano.

¹⁰¹ Il giudizio è in **S. FECCI**, voce *Pio V, santo*, cit., p. 160. Per i vari gradi dell'ordinamento accademico domenicano si rimanda a **G.A. DONATI**, *Iuste Iudex*, cit., pp. 5 ss..

¹⁰² A proposito delle fonti giuridiche approntate dall'ordine per dirimere controversie sorte tra i propri membri si veda quanto esposto in **G.A. DONATI**, *Iuste Iudex*, cit., pp. 404 ss., 488 ss..

¹⁰³ **S. FECCI**, voce *Pio V, santo*, cit., p. 160.

¹⁰⁴ Per tutte codeste informazioni si è fatto riferimento agli studi biografici citati in apertura del presente contributo.



il vecchio ma gagliardo Pio V (ri)mise mano agli affari dell'Inquisizione, tale da far commentare ad alcuni contemporanei che, al confronto, le gestioni precedenti parevano materia "da scherzo"¹⁰⁵.

3.1 - *Propositio*

La *propositio* della *quaestio*¹⁰⁶ ghisleriana risulta suddivisa in tre *puncta*, tesi a dimostrare come l'inquisitore e il vescovo non possano ricevere abiure senza il concorso l'uno dell'altro: anzitutto, si fa presente come, a mente della clementina *Multorum* (Clem. 5.3.1), se è proibito all'inquisitore di agire disgiuntamente dal vescovo nella condanna di un eretico, tanto più gli sarà proibito statuire "*pro eis*"¹⁰⁷: in altre parole, se al giudice della fede è proibito condannare disgiuntamente, a maggior ragione gli sarà proibito assolvere disgiuntamente (essendo il meno ricompreso nel più)¹⁰⁸.

In secondo luogo, la sentenza che raccoglie l'abiura dell'eretico sembra avere in sé un che di afflittivo, giacché essa, oltre a riammettere l'abiurante nel gregge della Chiesa, promette anche un male futuro ed eventuale, qualora questi ricadesse nell'errore detestato: la natura della sentenza, dunque, pare più punitiva che assolutoria, perfettamente sussumibile, di conseguenza, entro il perimetro operativo delle azioni interdette al singolo inquisitore a mente della clementina *Multorum*.

Il terzo argomento della *propositio*, infine, si basa su di un ragionamento *a fortiori*: se "*summus pontifex et concilium vienense in dicta clementina*"¹⁰⁹ hanno voluto impedire a vescovo e inquisitore di procedere disgiuntamente a torture e incarcerazioni - misure che certo affliggono l'eretico in misura minore rispetto a una sentenza d'abiura, la quale può, in potenza, condurre all'ultimo supplizio -, ebbene, "*a fortiori*"¹¹⁰, può concludersi che essi abbiano inteso impedire anche l'adozione di tale ultimo provvedimento.

3.2 - *Oppositio*

¹⁰⁵ S. PAGANO, *Il processo*, cit., p. 50.

¹⁰⁶ Della quale si riporteranno nel corpo del testo i soli passaggi salienti, rimandando invece all'Appendice per la trascrizione completa del ragionamento.

¹⁰⁷ Barb. Lat. 1369, f. 40r.

¹⁰⁸ Barb. Lat. 1369, f. 40r: "*si condemnatoria prohibetur igitur et absolutoria*".

¹⁰⁹ Barb. Lat. 1369, f. 40r.

¹¹⁰ Barb. Lat. 1369, f. 40r.



È però nell'*oppositio* che Ghislieri schiera una folta falange di argomenti, tra i quali fanno capolino non poche fonti giuridiche.

Per ciò che riguarda l'essenza dell'*oppositio*, il futuro Pio V la distilla nei seguenti termini:

*“in contrarium pro parte affirmativa est glossa in dicta clementina in verbo contra eos quae teste Cagnatio in l. nemo qui condemnare ff. de re iudicata [D. 50.17.38, l. nemo qui condemnare] communiter tenetur quod inquisitor sine ordinario et ordinarius sine inquisitore potest proferre sententiam absolutoriam”*¹¹¹.

Come si noterà, la sentenza d'abiura viene qui qualificata come "*absolutoriam*"¹¹² oltre che riguardata come pienamente ammessa dalla *Multorum*, perlomeno nell'interpretazione offerta dalla glossa ordinaria¹¹³ - suffragata a propria volta da una massima del Digesto¹¹⁴ e dall'insegnamento del domenicano Cagnazzo nella sua *Summa Tabiena*¹¹⁵ - al testo clementino.

3.3 - *Solutio*

Viene quindi la volta di illustrare tre presupposti necessari alla formulazione della *solutio*: anzitutto, esordisce il Ghislieri, si suppone che il "*ius correctorium*"¹¹⁶ (ovverosia una disposizione che intervenga a modificare la portata di una precedente) sia da interpretare *stricto sensu*; in secondo luogo, pare al commissario del Sant'Uffizio che una sentenza d'abiura abbia natura più "*absolutoriam quam condemnatoriam*"¹¹⁷; infine,

¹¹¹ Barb. Lat. 1369, f. 40r.

¹¹² Barb. Lat. 1369, f. 40r.

¹¹³ E precisamente da gl. *contra eos, ad Clem. 5.3.1, c. multorum*: "*sed nunquid pro eis; posset alter sine altero definire? Videtur quod sic: quia a iure veteri non recedimus nisi in quantum invenitur expressum*".

¹¹⁴ Cfr. D. 50.17.38, l. *nemo qui condemnare*: "*nemo, qui condemnare potest, absolvere non potest*".

¹¹⁵ Il riferimento è qui a **IOANNES CAGNATIUS DE TABIA**, *Summae Tabienae quae summa summarum appellatur* [...], Apud Gasparum Bindonum, Venetiae, 1569, vol. II, f. 110: "*secus esset de absoluteione, potest etiam unus inquisitor procedere sine alio*". Sul Cagnazzo e l'opera sua si veda **L. SINISI**, *Un sommista ligure del primo Cinquecento: prime note su Giovanni Cagnazzo e la sua Summa Tabiena*, in *Presenza e cultura domenicana nella Liguria medievale*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Società Ligure di Storia Patria, Genova, 2007, pp. 91-114.

¹¹⁶ Barb. Lat. 1369, f. 40r.

¹¹⁷ Barb. Lat. 1369, f. 40r.



Ghislieri presuppone che la sentenza d'abiura non abbia natura definitiva ma interlocutoria, in ciò rifacendosi a quanto insegnato nel *Repertorium inquisitorum* (ossia nel più risalente prontuario inquisitoriale a essere mandato ai torchi¹¹⁸) a proposito del medesimo giudice che condanni nuovamente il reo fuggito dall'imprigionamento precedentemente inflittogli¹¹⁹.

Alla luce di tali premesse, il futuro Pio V formula dunque la propria *solutio*, in senso decisamente affermativo:

*"istis presuppositis ad quesitum respondeo quod inquisitor solus sine ordinario et e converso potest recipere inquisitum ad abiurationem et illum absolvere a censuris et quod abiuratio per alterum eorum recepta taliter afficit illum qui abiuravit quod si iterum labat in heresim debet censi relapsus"*¹²⁰.

A parere del Ghislieri, infatti, una lettura combinata di VI. 5.2.17, c. *per hoc* (ove si ribadisce la natura solidale della giurisdizione inquisitoriale e vescovile ma altresì la possibilità per l'una e l'altra di condurre indagini e di procedere contro alcuno senza il concorso dell'altra) e di Clem. 5.3.1, c. *multorum* nel senso proposto dall'autore del *Repertorium* porterebbe ad affermare che la sentenza interdetta all'inquisitore sia solo quella definitiva di condanna e non anche quella d'abiura, interlocutoria e limitata a imporre una penitenza salutare.

Così edificata la propria interpretazione del diritto pontificio in materia, fra' Michele procede a sciogliere i dubbi presentati con la *propositio* d'esordio: per ciò che riguarda la prima obiezione, Ghislieri rammenta come l'*intentio* del legislatore nell'emanazione di Clem. 5.3.1, c. *multorum* fosse anzitutto quella di mitigare il rigore dei giudici, inibendo loro la possibilità di condannare qualcuno (e non certo di assolvere o di

¹¹⁸ Su questo manuale si veda specificamente A. ERRERA, voce *Repertorium inquisitorum*, in *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Pisa, 2010, vol. III, p. 1313.

¹¹⁹ In *Repertorium inquisitorum pravitatis haereticae, in quo omnia, quae ad haeresum cognitionem, ac sanctae Inquisitionis forum pertinent, continentur*, Apud Damianum Zenarum, Venetiae, 1575, f. 710: "*superius dictum fuit, an fugiens a carcere posset iterum puniri per inquisitorem eo quod iam per sententiam videtur functus officio suo [...] Sed eo quod de sententia loquimur, necesse est aliquid tangere. Et dicendum quod iterum potest puniri per inquisitorem, qui fugientem condemnavit ad carcerem perpetuum. Nam propter illam sententiam carceris perpetuis non est functus inquisitor officio suo [...]: haec talis non est sententia diffinitiva contra talem ferre, sed poenitentia ei iniungere, et sic poenitentiae salutaris iniunctio, et non sententiae iudicariae impositio*".

¹²⁰ Barb. Lat. 1369, f. 40v.



emanare una sentenza interlocutoria come quella d'abiura) senza il concorso di entrambe le giurisdizioni. Per ciò che riguarda l'argomento, del resto, secondo il quale il potere di assolvere sarebbe ricompreso in quello di condannare e quindi egualmente interdetto, il domenicano invoca ragioni di giustizia sostanziale: una cosa, infatti, è dire che un imputato erroneamente assolto dal solo inquisitore possa in seguito essere processato (e magari condannato) dall'ordinario; ben altro, invece, lo stato delle cose in caso i due esiti vengano capovolti. L'irreparabilità della condanna e la riparabilità di un'eventuale, erronea assoluzione, insomma, spiegherebbero e confermerebbero l'intento del legislatore di Clem. 5.3.1, c. *multorum*, votato a proibire i soli atti "inreparabiles"¹²¹ e ad addolcire l'eccessivo *rigor iudicis*.

Per ciò che riguarda, invece, il secondo dubbio della *propositio*, Ghislieri spiega come la minaccia di un'eventuale, futura condanna per il relapso non discenda affatto dalla volontà del singolo inquisitore ma, bensì, dal rigore della norma presa in considerazione, che il giudice non può in alcun modo attenuare. Ciò, però, conferma semmai come la decretale *Multorum* si riferisca, perlomeno nell'interpretazione del religioso di Bosco, al *rigor iudicis* e, quindi, autorizzi pienamente un atto non certo afflittivo ma di natura penitenziale come l'abiura:

*"illa annexa condemnatio sive possibile futurum succesivum gravamen, non ex rigore inquisitoris ut dictum est, sed ex rigore iuris quem inquisitor moderari nequit procedit et cum dicta clementina ut saepius dictum est intendat moderare rigorem iudicis non legis et nullum ab inquisitore abiuranti fiat preiudicium"*¹²².

Per smontare, infine, l'ultimo argomento (quello *a fortiori*) della *propositio*, fra' Michele rammenta come tortura e incarcerazione rappresentino atti irreparabili: non così, invece, l'abiura, potendo bene il secondo giudice (ossia quello del processo che avrà per oggetto la cognizione dell'accusa di relapsia) correggere quanto di errato sia stato fatto nel corso del primo procedimento.

La *quaestio* ghislieriana si chiude, infine, con la menzione riconoscente delle molte nozioni apprese dai dotti colleghi legisti nel corso di tante congregazioni nonché dalla lettura delle opere dottrinali citate nel corso del parere e frequentate in vista della sua compilazione, oltre che, naturalmente, con la formale sottomissione dei ragionamenti al giudizio dei cardinali inquisitori.

¹²¹ Barb. Lat. 1369, f. 41v.

¹²² Barb. Lat. 1369, f. 41v.



4 - Conclusioni

Terminato di percorrere il sentiero attraverso la fitta selva dei ragionamenti dei consultori del Sant'Uffizio, rimane da formulare qualche conclusione sulla rilevanza storiografica di codeste argomentazioni.

Anzitutto, non può non rimarcarsi ancora una volta come la pubblicazione di un consulto del Ghislieri accresca la massa di informazioni disponibili per il corretto inquadramento di questa figura storica, la cui importanza capitale per gli studi non solamente inquisitoriali non può essere in alcun modo sottovalutata: se, da un lato, non sorprende che il futuro pontefice avesse preso convintamente parte alla difesa delle prerogative dell'apparato inquisitoriale (in ciò confermando il giudizio che la storiografia già aveva formulato in proposito di suo tetragono apologeta), dall'altro è certamente rilevante il fatto che l'allora commissario del Sant'Uffizio si fosse posto su posizioni differenti rispetto a quelle del Rosari e del confratello Manrique, preoccupati di non privare la giurisdizione episcopale delle proprie prerogative. Sotto questo aspetto, può rivestire un certo qual interesse constatare come un uomo solitamente riguardato come la quintessenza del conservatorismo avesse fatto proprie dottrine sì già note alla dottrina giuridica - anche se non per questo unanimemente accettate¹²³ - ma non per questo meno definibili come innovatrici.

In secondo luogo, ridare voce ai ragionamenti e ai dibattiti intellettuali di uomini impegnati nella quotidiana amministrazione di quel grande tribunale¹²⁴ che fu l'Inquisizione romana restituisce all'interprete un vivido spaccato del metodo di lavoro adottato dalla congregazione centrale: lungi dal non conoscere dissenso o divisioni di sorta, i due schieramenti rappresentati nel manoscritto barberiniano confermano, semmai, come anche presso il tribunale della fede ci fosse spazio per momenti di riflessione e confronto nei quali alle preferenze personali, alla competenza individuale, alla solidità degli argomenti e all'ariosità dell'immaginazione era dato modo di emergere e brillare.

Altro elemento degno di menzione è poi l'alta percentuale di giuristi recensita tra i consultori del Sant'Uffizio (se si escludono i due

¹²³ Al di là di quanto esposto dal Rosari e dal Manrique, si rammenti la posizione contraria del Simancas, a suo dire rappresentante della prassi spagnola.

¹²⁴ L'inquadramento si riprende da **M. ASCHERI**, *I grandi tribunali*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Diritto*, a cura di P. CAPPELLINI, P. COSTA, M. FIORAVANTI, B. SORDI, Treccani, Roma, 2012, pp. 121-128.



domenicani Ghislieri e Manrique, tutti gli altri consultori avevano ottenuto i gradi accademici *in utroque iure*): segno eloquente dell'attenzione riconosciuta alla formazione e all'esperienza nelle cose del diritto in seno a codesta istituzione giudiziaria, pur caratterizzata da molti e complessi *specialia*¹²⁵.

Non ultimo, infine, tra i rilievi possibili, quello riguardante l'abilità, dimostrata tanto dal Ghislieri quanto dal Manrique, di districarsi tra le varie e ramificate fonti dello *ius commune* europeo, al punto da riuscire, da studenti e maestri anzitutto di teologia, a confrontarsi, ad armi pari, con gli altri consultori, tutti, come appena detto, giuristi: da questo punto di vista, oltre a ribadire l'interesse prospettico per un maggior approfondimento del ruolo giocato dalle scienze giuridiche in seno all'ordine dei Predicatori¹²⁶, non possono che risultare pienamente suffragate le opinioni di quella storiografia giuridica¹²⁷ che vede nella comune formazione aristotelico-scolastica un elemento imprescindibile di quella viva e intellettualmente vibrante comunità intellettuale costituita dal ceto dei giuristi in epoca di diritto comune.

¹²⁵ Basti pensare in proposito proprio allo strumento dell'abiura, sconosciuto in altre reami del diritto.

¹²⁶ Ordine noto anzitutto per la perizia in campo filosofico e teologico dei propri membri.

¹²⁷ Il riferimento è qui anzitutto al già menzionato **A. PADOA SCHIOPPA**, *Italia ed Europa* cit., p. 293 ss..



Appendice

Trascrizione¹²⁸ del manoscritto della
Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. Lat. 1369, ff. 40r-41v

|f.40r| Quesitum est an inquisitor sine ordinario et ordinarius sine inquisitore valeat haereticum ut¹ | suspectum ad abiurationem recipere et an is qui ad arbitrium inquisitoris sine inter² | ventu ordinarii (et converso) abiuravit iterum cadens in easdem vel alias hereses³ | debeat censi relapsus et ut talis puniri.⁴ |

Pro parte negativa primo arguitur ex clementina prima de hereticis in qua habetur quod ordinarius⁵ | sine inquisitore non potest procedere ad sententiam contra hereticos si non contra minus⁶ | potest proferre sententiam pro eis per regulam si id quod minus videtur inesse inest et id⁷ | de quo magis ideo cum non minus immo magis obesse possit Ecclesiae ac⁸ | fidei negotio proferendam sententiam absolutoriam quam condemnatoriam si con⁹ | demnatoria prohibetur igitur et absolutoria.¹⁰ |

Secundo huiusmodi sententia qua quis admittitur ad abiurandum videtur habere annexam condemna¹¹ | tionem eo quod propter illam is qui abiuravit si iterum incidit in haerese[m] abiuratam¹² | incurrat poenam relapsis debitam et sic videtur potius condemnatoria quam abso¹³ | lutoria cum habeat anexum futurum possibile successivum gravamen et ita contra eos¹⁴ | et sic invalida cum ex dicta clementina irritetur et caetera.¹⁵ |

Tertio si summus pontifex et concilium vienense in dicta clementina prohibent inquisitori ac ordinario¹⁶ | procedere ad rigorosum examen se iunctim ac reclusionem in carcere penali quae¹⁷ | minus videntur aggravare inquisitum quam abiuratio quae constituit eundem in¹⁸ | periculo relapsus ut dictum est a fortiori prohibuisse videntur sententiam qua quis admit¹⁹ | titur ad abiurandum.²⁰ |

In contrarium pro parte affirmativa est glossa in dicta clementina in verbo contra eos quae teste Cagnatio²¹ | in l. nemo qui condemnare ff. de re

¹²⁸ Nella confezione di questa trascrizione si è fatto riferimento ai criteri proposti in *Norme per le pubblicazioni dell'Istituto Storico Italiano*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano*, 1906 (XXVIII), pp. VII-XXIV, e in **A. PRATESI**, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991 di Alessandro Pratesi*, Presso la Società alla Biblioteca Vallicelliana, Roma, 1992, pp. 7-31, privilegiando la più stretta aderenza al dato testuale ghisleriano, anche qualora la versione manoscritta risulti errata (come nel caso del “debbet” della decima riga al f. 40v). Si son invece segnalate in nota depennature ed addizioni interlineari di mano del Ghislieri.



iudicata communiter tenetur quod inquisitor sine ordinario et²² |
ordinarius sine inquisitore potest proferre sententiam absolutoriam²³. |

Igitur pro solutione quesiti²⁴. |

Primo suppono corectiones iuris vitandum esse in quantum fieri potest et
ex consequentia²⁵ | ius corectorium stricte interpretandum esse ut notat
capitulo ubi periculum de electionis in²⁶ | Sexto²⁷. |

Secundo. Presuppono sententiam huiusmodi potius esse absolutoriam
quam condemnatoriam ex forma quae²⁸ | ponitur a doctoribus in capitulo
ut commisi de hereticis in Sexto ut Archidiaconum et Ioannem Andreae
ibidem²⁹. |

Tertio. Presuppono huiusmodi sententiam non esse diffinitivam sed
interlocutoriam ut notat Ioannes Andreae et³⁰ | Archidiaconus in dicto
capitulo ut commisi et idem affirmat Michael Albert. in suo repertorio pro
inquisi³¹ | toribus edito in verbo sententia ubi querit an inquisitor possit
procedere contra eum quem dam³² | naverat ad perpetuas carceres qui
fracto carcere aufugit eo quod per sententiam inquisitor videtur³³ |
functum fuisse officio suo qui omnes dicunt sententiam latam per
inquisitorem potius fuisse quondam³⁴ | penitentiam impositione contra
sententia.

| f.40v | Istis presuppositis ad quesitum respondeo quod inquisitor solus
sine ordinario et e converso¹ | potest recipere inquisitum ad abiurationem
et illum absolvere a censuris et quod ab² | iuratio per alterum eorum
recepta taliter afficit illum qui abiuravit quod si iterum labat³ | in heresim
debet censi relapsus probatur quia in capitulo per hoc de hereticis in
Sexto⁴ | uterque inquisitor solum et ordinarius de eodem facto inquirere
valet et uterque eorundem habet proce⁵ | dendi et inquirendi auctoritatem
in solidum et cum obicitur clementina praefata dico quod clementina
loquitur⁶ | de sententia diffinitiva condemnatoria sed illa de qua loquimur
ut dictum est in tertio pre⁷ | supposito non est diffinitiva sed potius
penitentiae impositio ut praedicti tres doctores insi⁸ | gnes affirmant et
cum ius corectorium ut dictum est stricte debeat interpretari verbum⁹ |
illud ad sententiam contra eos ibi sententiam debbet intelligi de diffinitiva
et non interlocutoria¹⁰. |

Aliqui multipliciter distinguunt nam¹¹ |

Primo dicunt sententiam absolutoriam duplicem scilicet qua inquisitor
inquisitum innocentem declarat¹² | vel ab inquisitione et processu absolvit
seu (ut alii dicunt) ab observatione iudicii et¹³ | his duobus casibus non
vertitur in dubium quando absolvere possit inquisitor solus et itidem¹⁴ |
ordinarius altera qua inquisitor quidem reum et culpabilem invenit et



illum previa¹⁵ | abiuratione a censuris absolvit et de hac dubitant an sit mere absolutoria¹²⁹ vel an¹⁶ | habeat annexam condemnationem et possibile successivum gravamen ita quod potius¹⁷ | condemnatio quam absolutio censeatur et per consequens talis absolutio soli inquisitori¹⁸ | interdicta et circa hoc subdistingunt hoc modo¹⁹. |

Aut per solum inquisitorem indicitur abiuratio leviter vel vehementer suspecto et²⁰ | tunc licet facta abiuratione sequatur absolutio in forma dicendum videtur²¹ | potius condemnatio quam absolutio nam indictio abiurationis tali casu condem²² | nationem (inquirunt) sapit et circa resolutionem levis vel vehementis suspi²³ | tionis versari potest aliqualis rigor cum talis absolutio pendeat ab animo et²⁴ | et arbitrio iudicantis ergo vide ut clementinam locum esse²⁵. |

Aut inquisitus negat heresim incurrisse et tamen testibus (vel aliter) con²⁶ | vincitur et ante condemnationem ad cor rediens sincere confitetur abiurat²⁷ | et absolvitur et in hoc casu inquirunt idem videtur dicendum ratione premissa²⁸. |

Aut inquisitus heresim sponte et sincere fatetur abiurat et absolvitur in forma²⁹ | et tunc subdistingunt³⁰ |

Vel articuli confessi omnino hereticales sunt nec possunt aliqua ratione ad³¹ | errorem dum taxat reduci ita ut potius eraticus quam hereticus censeatur et tunc³² | dicendum videtur meram esse absolutionem ita ut solus inquisitor absolvere possit ma³³ | xime si penas a iure statutas et consuetas non excedit³⁴. |

Aut ratione aliqua ad errorem potius quam heresim reduci possent et sic inquirunt³⁵ | quia posset inquisitus gravari inquisitor solus non potest gravari.

| f.41r | Ego autem ex iam tribus factis presuppositis quos (salvo semper meliori iudicio)¹ | arbitror communem opinionem dicerem ut supra indistincte ex presuppo² | sitis deduxi nam et si abiuratio habeat annexum futurum possibile³ | successivum gravamen respectu relapsus hoc procedit a rigore iuris non⁴ | inquisitoris et praefata clementina inquisitoris et ordinarii non iuris rigorem reprimere⁵ | censetur et ideo summus pontifex et concilium prohibuerunt inquisitori et⁶ | ordinario actus tantummodo inreparabiles et crederem ratione huiusmodi⁷ | gravaminis successivi possibili respectu relapsus nullum abiuranti⁸ | preiudicium fieri cum¹³⁰¹³¹ semper de lapsu constare debeat prius quam de

¹²⁹ a nell'interlineo con segno di richiamo.

¹³⁰ cum nell'interlineo con segno di richiamo.

¹³¹ Precede quam depennato.



relapsu con⁹ | demnetur et tunc per iudices relapsus possit cognosci et de lapsu et de¹⁰ | inquisitoris rigore maxime si excessisset penas a iure statutas et con¹¹ | suetas¹². |

De eo autem qui ultro accedit ad inquisitorem nam incitatus et ultro (iudi¹³ | cialiter tantum) fatetur errores vere hereticales et illos abiurat ab inquisi¹⁴ | tore absolvitur miror quod vertatur in dubium quod inquisitor solus id facere possit¹⁵. | Nam nullo modo suspicari potest in tali casu de rigore inquisitoris cum¹⁶ | non inquirat et cessante causa legis cessat legis¹³² dispositio nec conside¹⁷ | randum videtur gravamen successivum et caetera quia iura sic iubent nec posset¹⁸ | inquisitor talem rigorem iuris etiam si vellet remittere ut si licet quatenus¹⁹ | denuo laberetur non teneretur de relapsu²⁰. |

Ad obiecta vero respondendo dico²¹: |

ad primam intencionem allegata clementina esse¹³³ mitigari rigorem iudicum et ad huiusmodi²² | mitigationem inhibuisse sententiam diffinitivam condemnatoriam non autem²³ | interlocutoriam nec¹³⁴ absolutoriam nec valet si quis piam obiiceret sententiam²⁴ | qua quis ad torturam condemnatur esse interlocutoriam et tamen ibi²⁵ | prohiberi nam id magis fortificat quod per sententiam contra eos voluerit²⁶ | intellexisse de sententia diffinitiva quia si de omni et quacumque sen²⁷ | tentia intellexisset superfluum fuisset premittere vel tormentis exponere²⁸ | cum id non fiat nisi previa sententia interlocutoria et sic comprehenderetur sub illis²⁹ | verbis aut ad sententiam procederet contra eos nec militat regula alle³⁰ | gata si id quod minus videtur relapsus nam etiam si quis absolutus per inquisitorem ut³¹ | innocens reperiretur culpabilis per ordinarium posset inquiri et sic non ita³² | obsesset absolvere etiam¹³⁵ culpabilem sicuti condemnare cum condemnatio per sententiam | f.41v | diffinitivam sit inreparabilis non autem absolutio et ut diligenter perspic¹ | enti dictam clementinam patere potest etenim prohibet inquisitori et ordinario actus² | tantum modo inreparabiles ex rigore iudicis provenientes et caetera.³ |

Ad secundam ex dictis iam patet responsio nam illa annexa condemnatio sive⁴ | possibile futurum successivum gravamen, non ex rigore inquisitoris ut⁵ | dictum est, sed ex rigore iuris quem inquisitor moderari nequit procedit⁶ | et cum dicta clementina ut saepius dictum est intendat

¹³² legis nell'interlineo con segno di richiamo.

¹³³ esse nell'interlineo con segno di richiamo.

¹³⁴ nec nell'interlineo con segno di richiamo.

¹³⁵ etiam nell'interlineo con segno di richiamo.



moderare rigorem⁷ | iudicis non legis et nullum ab inquisitore abiuranti
fiat preiudicium.⁸ |

Ad tertiam etiam iam ex dictis patet responsio nam tradere aliquem arcto
et⁹ | duro carceri vel tormentis exponere sunt gravamina irrepara¹⁰ | bilia
non autem abiuratio cum per iudices relapsu valeat immo debeat¹¹ |
cognosci de lapsu et possit corrigi quic quid in preiuditium inquisiti per
¹² | iudicem lapsus actum fuisset.¹³ |

H[a]ec sunt quae a peritissimis dominis meis legum doctoribus quos in
mul¹⁴ | tis congregationibus coram illustrissimis et reverendissimis
dominis meis disc¹⁵ | [ur]rentibus et a Ioanne Andreae Archidiacono et
Michaele Albert. de Tore va¹⁶ | lentino hispano didici an bene vel male me
prefatorum reverendissimorum ac illustrium¹⁷ | dominorum meorum
iudicio ac correctione humiliter submitto.¹⁸ |

Humilissimus servus¹⁹ |

Frater Michael Alexandrinus